COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1993

relativa agli aiuti concessi dalle autorità spagnole in occasione della cessione da parte di Cenemesa/Cademesa/Conelec di talune attività industriali selezionate ad Asea-Brown Boveri

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(93/627/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato le parti interessate, conformemente a detto articolo, a presentare osservazioni,

considerando quanto segue:

I

Il cosiddetto gruppo Cenemesa («CCC») era costituito da tre società private produttrici di impianti elettrici, e cioè:

— Constructora Nacional de Maquinaria Eléctrica, SA («Cenemesa»);

— Catalana de Maquinaria Eléctrica, SA («Cademesa»); e

— Constructora Nacional de Equipos Eléctricos, SA («Conelec»).

Queste società gestivano otto stabilimenti situati in sei diverse comunità autonome spagnole:

Società	Stabilimento di	Comunità autonoma
Cenemesa	Córdoba	Andalusia
	Erandio (Vizcaya)	Paesi Baschi
	Reinosa	Cantabria
	Madrid	Madrid
	Valladolid	Castiglia/León
Cademesa	Sabadell (Barcellona)	Catalogna
Conelec	Galindo (Vizcaya)	Paesi Baschi
	Trápaga (Vizcaya)	Paesi Baschi

Attualmente gli stabilimenti suelencati appartengono a diverse società controllate dal gruppo multinazionale Asea-Brown Boveri (ABB) e sono da queste gestiti (cfr. i capitoli successivi della presente decisione).

Alla fine del 1988 il gruppo industriale summenzionato rappresentava il 50 % della capacità di produzione complessiva del settore degli impianti elettrici in Spagna ed occupava 5 102 lavoratori, pari al 47 % della manodopera complessiva del settore. La sua gamma di base di prodotti comprendeva: trasformatori, generatori, motori industriali e a trazione, commutatori.

Il gruppo CCC era stato formato verso la metà degli anni '80, in un periodo in cui diverse società transnazionali avevano deciso di abbandonare la propria attività industriale sul territorio spagnolo a seguito della duratura crisi mondiale che aveva colpito il settore dei beni strumentali.

Nel mese di ottobre 1983, a seguito del protrarsi di difficoltà finanziarie, Westinghouse Española, SA — controllata spagnola del gruppo multinazionale Westinghouse Electric — si trovava a fronteggiare una domanda giudiziale di sospensione dei pagamenti. Contemporaneamente, i rappresentanti della multinazionale avevano intavolato trattative con l'amministrazione spagnola per discutere vari progetti di cessione della controllata spagnola, che altrimenti sarebbe stata posta in liquidazione.

A seguito di tali discussioni, Westinghouse Electric accettò di cedere la propria quota del 98 % nella controllata spagnola al prezzo simbolico di 1 PTA per azione ad Arbobyl Ltd, una società privata britannica specializzata nell'acquisizione di società in difficoltà. Dopo questa transazione, Westinghouse Española, SA cambiò il proprio nome in Cenemesa.

Nel mese di dicembre 1985 il gruppo multinazionale Brown Boveri cedette la propria partecipazione, pari al 100 % del capitale della controllata spagnola Brown Boveri de España, SA a Cenemesa per 450 Mio di PTA. Successivamente, Brown Boveri de España, SA trasformò il proprio nome in Cademesa.

Infine, nel mese di dicembre 1986 Cenemesa acquistò da diversi azionisti il 50,1 % del capitale di Conelec. È opportuno sottolineare che Conelec era il nuovo nome dato a General Eléctrica Española, SA in seguito alla sospensione dei pagamenti avvenuta nel 1984, e dopo che la società madre — il gruppo multinazionale General Electric — aveva diluito la propria partecipazione di controllo, convertendo in quote di capitale i propri debiti nei confronti dei creditori.

Il risultato delle operazioni sopraelencate è stato che, entro la fine del 1986, la società privata Arbobyl, direttamente o indirettamente, aveva assunto il controllo di Cenemesa, Cademesa e Conelec.

Sotto la guida del nuovo ultimo azionista, il gruppo CCC ha presentato successivamente diversi progetti di ristrutturazione al Ministero spagnolo dell'industria, con l'obiettivo di ottenere per la loro realizzazione dei finanziamenti pubblici. Nel frattempo, la situazione finanziaria di CCC non ha cessato di deteriorarsi. Nel corso del periodo 1986-1988, il gruppo ha accumulato perdite complessive per 14 984 Mio di PTA, a fronte di una cifra d'affari passata da 17 475 Mio di PTA nel 1986 a 18 143 Mio nel 1988.

II

In seguito ad un reclamo presentato da un'impresa concorrente di CCC, la Commissione, con lettera del 3 aprile 1987, ha chiesto alle autorità spagnole di informarla di ogni aiuto concesso fino a quella data ad imprese facenti parte del gruppo CCC. È stato anche richiesto alle autorità spagnole di informare la Commissione di ogni eventuale potenziale impegno volto a garantire un intervento futuro in favore di CCC. Le autorità spagnole hanno risposto con lettere datate 7 luglio e 6 ottobre 1987, in cui si informava la Commissione che i governi di diverse comunità autonome avevano concesso a CCC aiuti di entità limitata, ma ciò era avvenuto o prima dell'adesione della Spagna alla Comunità europea o, dopo l'adesione, a titolo di regimi debitamente notificati alla Commissione. Le autorità spagnole hanno altresì comunicato che dopo l'adesione il governo centrale non ha concesso alcun aiuto.

Circa un anno dopo il reclamo, il medesimo concorrente di CCC ha richiamato l'attenzione della Commissione su alcuni provvedimenti di aiuto, di un valore stimato intorno ai 25 000 Mio di PTA, concessi dal governo centrale e dai governi di varie comunità autonome presumibilmente per finanziare un'importante riduzione degli effettivi di CCC. Di conseguenza la Commissione, con lettera del 1° marzo 1988, ha invitato le autorità spagnole a trasmetterle ogni informazione rilevante, in merito a tali presunti interventi pubblici.

Le autorità spagnole, con telex del 25 maggio 1988, hanno informato la Commissione che, dall'ultima corrispondenza del 6 ottobre 1987, né il governo centrale né le comunità autonome avevano concesso alcun aiuto a CCC. Le autorità spagnole hanno anche indicato che, a quell'epoca, erano all'esame alcune misure di aiuto di natura «socio-occupazionale», le cui caratteristiche specifiche non erano ancora state definite.

Il medesimo reclamante, con lettera alla Commissione del 26 dicembre 1989, ha ribadito la denuncia di avvenuti finanziamenti contenuta nel reclamo precedente.

Alcuni giorni dopo, il 3 gennaio 1990, nel corso di un incontro tra i rappresentanti del Ministero spagnolo dell'industria ed alcuni membri del Gabinetto del commissario responsabile per la politica della concorrenza, questi ultimi hanno sollevato la questione specifica sulla quale, secondo le loro dichiarazioni, intendevano chiedere una pronuncia della Commissione. In particolare, i rappresentanti spagnoli hanno descritto a grandi linee il contenuto di taluni negoziati che le autorità centrali spagnole stavano portando avanti con il gruppo CCC. Essi hanno dichiarato che, secondo le autorità spagnole, l'attuazione delle clausole oggetto della negoziazione non comportava alcun elemento di aiuto di Stato, ed hanno assicurato che le autorità spagnole intendevano fornire tutte le informazioni necessarie. È necessario sottolineare che i rappresentanti spagnoli non hanno esibito alcun documento a sostegno dei fatti descritti a voce.

La Commissione, con lettera del 12 gennaio 1990, ha invitato le autorità spagnole a trasmetterle tutte le informazioni necessarie.

Le autorità spagnole hanno fornito le prime informazioni con lettere datate 14 e 28 febbraio e 5 aprile 1990 (per una descrizione di tali comunicazioni, cfr. capitolo III della presente decisione). È d'uopo notare anche che il 23 febbraio 1990 si era tenuto un incontro tecnico tra i rappresentanti del governo spagnolo e la Commissione.

Successivamente, in due incontri svoltisi il 10 e 28 maggio 1990, il caso CCC è stato discusso dal ministro spagnolo dell'industria e dal commissario responsabile per la politica della concorrenza. Nel secondo incontro, vista la complessità del caso, essi hanno convenuto di invitare il governo spagnolo a fornire ulteriori informazioni per illustrare alcuni particolari, ancora poco chiari, degli interventi pubblici, in modo tale da consentirne una piena valutazione da parte della Commissione. Le parti hanno altresì convenuto che la Commissione avrebbe deciso quale seguito riservare al caso dell'analisi, e sulla base della risposta fornita dalle autorità spagnole.

A sorpresa, e contrariamente alla procedura concordata, testé descritta, per il proseguimento della valutazione del caso, con una breve lettera del 15 giugno 1990 il governo spagnolo invocava la pronuncia della Corte di giustizia nella causa 120/73 Lorenz/Germania [1] ed informava la Commissione di aver proceduto all'attuazione degli accordi riguardanti il rilevamento dei debiti del gruppo CCC (cfr. capitolo III della presente decisione).

In risposta alla comunicazione del governo spagnolo, la Commissione, con lettera del 20 giugno 1990 a firma del commissario responsabile per la politica della concorrenza, ha tempestivamente indicato al ministro spagnolo

[1] Raccolta del 1973, pag. 1471.

dell'industria che il governo spagnolo non doveva mettere la Commissione di fronte al fatto compiuto, e che ciò era contrario alla procedura concordata per la valutazione degli interventi. Nella stessa lettera, la Commissione ha chiesto informazioni complementari, secondo quanto convenuto dalle parti in precedenza.

Con lettera del 24 luglio 1990 il ministro spagnolo dell'industria ha rifiutato di rispondere alla richiesta di informazioni della Commissione. Nella lettera, il ministro spagnolo ha ammesso di aver concordato con il commissario che, prima di prendere posizione, la Commissione avrebbe chiesto ulteriori informazioni, che le consentissero una valutazione adeguata degli interventi. Tuttavia, a suo parere, la concreta attuazione degli interventi pubblici era giustificata dall'urgenza di porre fine alla situazione insostenibile in cui si trovavano le società del gruppo CCC.

Confrontata a questa situazione, il 25 luglio 1990 la Commissione ha deciso di avviare la procedura prevista all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE nei confronti degli interventi delle autorità pubbliche spagnole a favore delle società Cenemesa, Conelec e Cademesa in occasione della cessione di attività industriali di loro proprietà ad ABB. La Commissione ha ritenuto che detti interventi, a prima vista, comportano degli elementi di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE che non possiedono i requisiti necessari per beneficiare di una delle deroghe previste all'articolo 92, paragrafi 2 e 3 del trattato CEE.

L'11 dicembre 1990 la Spagna ha presentato ricorso davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee, per l'annullamento della decisione della Commissione di avviare la procedura ex articolo 93, paragrafo 2 del Trattato CEE. (Causa C-312/90 Regno di Spagna contro Commissione) (1).

III

Come accennato in precedenza, nel capitolo II della presente decisione, prima della decisione di avvio della procedura da parte della Commissione le autorità spagnole avevano fornito un certo numero di informazioni con lettere datate 14 e 28 febbraio e 5 aprile 1990.

Nella lettera del 14 febbraio 1990, le autorità spagnole hanno informato la Commissione del fatto che, nonostante il gruppo CCC non fosse riuscito a presentare al Ministero dell'industria spagnolo un programma di ristrutturazione accettabile (cfr. capitolo I della presente decisione), il 27 dicembre 1987 il governo centrale spagnolo aveva deciso un pacchetto di aiuti straordinari destinati a coprire i costi di una riduzione dell'organico del gruppo per complessive 1 612 unità. Il fondamento giuridico degli aiuti in questione è il regime di aiuti introdotto dalla legge 26 luglio 1984, n. 27 sulla riconversione e la reindustrializzazione. Le autorità spagnole hanno altresì comunicato che, pur avendo effettivamente deciso la concessione degli aiuti, erano consapevoli del fatto che i provvedimenti a carattere occupazionale non potevano assicurare, da soli, la sopravvivenza a medio termine di CCC, e ritenevano ugualmente indispensabile la presenza attiva di un nuovo azionista in grado di apportare le risorse finanziarie e i trasferimenti tecnologici necessari a salvare il gruppo.

Va osservato che questi dati erano in evidente contrasto con la dichiarazione resa dalle autorità spagnole nella precedente comunicazione alla Commissione, trasmessa via telex il 25 maggio 1988 (cfr. capitolo II), secondo cui fino a quel giorno, le autorità spagnole non avevano concesso alcun aiuto a CCC ed alcuni provvedimenti d'aiuto, non ancora definiti, erano in corso d'esame.

La lettera del 14 febbraio 1990 spiegava inoltre che, — sebbene il gruppo non appartenesse allo Stato — per trovare un nuovo azionista il ministero spagnolo dell'industria già dal settembre 1988 aveva preso contatto con diverse società multinazionali potenzialmente interessate all'acquisizione di CCC. Si trattava delle società: Alsthom, «ABB», Mitsubishi e Siemens. Secondo quanto comunicato, nell'agosto 1989, dopo intense negoziazioni, le autorità spagnole avevano finito per accettare l'offerta di ABB, che intendeva assumere il controllo delle attività di CCC alle seguenti condizioni:

— CCC sarebbe stata liquidata;

— tutte le attività del gruppo sarebbero state vendute: ABB avrebbe acquistato il «capitale industriale» per 7 000 Mio di PTA, e il resto sarebbe stato aggiudicato, libero dagli oneri per la manodopera, ai creditori pubblici;

— si sarebbe attuato un piano di ristrutturazione degli effettivi negoziato con le associazioni sindacali;

— la capacità produttiva del gruppo sarebbe stata ridotta grazie alla chiusura degli stabilimenti di Erandio e Valladolid.

Per quanto riguarda il piano di ristrutturazione degli effettivi, le autorità spagnole hanno indicato che tra i sindacati ed ABB era stato concluso un accordo che prevedeva:

— l'impegno, da parte di ABB, a riassumere 2 915 dei 5 102 lavoratori di CCC;

— l'impiego, da parte dello Stato, degli aiuti già approvati nel dicembre 1987 per finanziare un sistema di prepensionamento a favore di 1 666 lavoratori;

— la creazione di un fondo pensionistico a favore dei lavoratori in esubero;

— la dismissione di 521 lavoratori non ammissibili al suddetto schema di prepensionamento grazie ad un sistema di incentivi finanziato da ABB.

(1) Ancora inedita.

Le autorità spagnole hanno spiegato che questo accordo con ABB dovrebbe rendere possibile il raggiungimento di due degli obiettivi perseguiti: assicurare il ristabilimento di una redditività economica e finanziaria, anche nel medio periodo, alle attività industriali del gruppo CCC, e massimizzare il recupero dei crediti a vantaggio dei creditori pubblici coinvolti. A questo proposito, la Commissione è stata informata che, al 31 dicembre 1989, i debiti del gruppo CCC nei confronti dello Stato ammontavano a 35 910 Mio di PTA così composti: 19 020 Mio dovuti al sistema nazionale di sicurezza sociale; 9 102 Mio di PTA dovuti alle tesorerie delle comunità autonome; 2 463 Mio di PTA dovute all'Erario; 5 325 Mio dovuti ad un ente creditizio di proprietà statale («Banco de Crédito Industrial»).

Con lettera del 28 febbraio 1990 le autorità spagnole hanno specificato che i 7 000 Mio di PTA promessi da ABB ammontano a più del doppio di quanto offerto dalle altre società multinazionali a cui era stato proposto l'acquisto di CCC. Le autorità spagnole, comunque, non hanno fornito altri ragguagli sulle offerte apparentemente respinte. È stato inoltre chiarito che le attività residue non rilevate da ABB verranno liquidate ed i proventi della vendita andranno ai creditori pubblici. Secondo le loro stime, la vendita dovrebbe fruttare circa 7 000 Mio di PTA. D'altro canto, le autorità spagnole hanno spiegato che i sindacati hanno accettato le condizioni dell'accordo con ABB a motivo delle indennità a favore dei lavoratori prepensionati già approvate nel 1987 dal governo centrale spagnolo in conformità della legge 27/1984, e che il costo, per lo Stato, degli aiuti concessi ai sensi di questa legge sarà di 15 019 Mio di PTA per il periodo 1990-2000.

Le autorità spagnole hanno sottolineato il carattere sociale di questi aiuti e il fatto che essi saranno versati direttamente ai lavoratori senza transitare sui bilanci delle società. Inoltre, alle operazioni previste nell'ambito dell'accordo con ABB si applicherà la disciplina fiscale ordinaria. È importante notare, infine, che, contrariamente alle informazioni trasmesse nelle comunicazioni precedenti, le autorità spagnole hanno rivelato che verrà chiuso soltanto lo stabilimento di Erandio.

Con lettera datata 5 aprile 1990 le autorità spagnole hanno fatto pervenire alla Commissione una copia di un progetto di documento dal titolo «Accordo relativo alla liquidazione e all'aggiudicazione delle attività di CCC come rimborso dei debiti del gruppo nei confronti dei creditori pubblici». Firmatari di questo progetto di compromesso di liquidazione sono CCC, ABB e lo Stato. Stando a quanto ivi contenuto, ABB e il governo spagnolo hanno assunto le seguenti obbligazioni:

— i vari creditori pubblici di CCC:

  — cancelleranno debiti a carico di CCC per un valore complessivo di 35 910 Mio di PTA;

  — rinunceranno unilateralmente ad avvalersi delle ipoteche e dei diritti di sequestro iscritti a loro favore sui beni di CCC;

a condizione che

— ABB:

  — acquisisca alcuni stabilimenti selezionati del gruppo CCC, liberi da ogni onere, nonché le attività e le passività correnti delle imprese interessate, al prezzo di 7 000 Mio di PTA;

  — continui ad impiegare 2 915 lavoratori appartenenti all'organico di CCC;

  — trasferisca tecnologia a favore delle attività industriali di tali stabilimenti;

  — realizzi, nello spazio di quattro anni, investimenti per 5 600 Mio di PTA in conformità del piano industriale presentato da ABB alle autorità spagnole.

Questo progetto di accordo di liquidazione prevede anche l'obbligo, per ABB, di conservare la proprietà delle attività acquisite per almeno tre anni. D'altro canto, una delle clausole di questo documento, dalla formulazione piuttosto oscura, lascia intendere che i 7 000 Mio di PTA versati da ABB per l'acquisizione delle attività selezionate non saranno destinati ai creditori pubblici, quanto piuttosto alla copertura dei costi ed oneri di natura occupazionale.

In contrasto con la precedente lettera delle autorità spagnole, questa comunicazione ribadisce che, in adempimento dell'accordo, verranno chiusi due stabilimenti del gruppo CCC, segnatamente Erandio e Valladolid.

Va infine sottolineato che alcune parti del progetto di compromesso sembrano indicare che gli interessi delle società del gruppo CCC saranno curati da una controllata esecutiva di ABB appositamente creata.

IV

La decisione della Commissione di avviare la procedura prevista all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE è stata notificata al governo spagnolo con lettera del 3 agosto 1990, in cui quest'ultimo viene invitato a presentare le proprie osservazioni ed a trasmettere alla Commissione tutte le informazioni necessarie per valutare se gli elementi di aiuto insiti negli interventi delle autorità spagnole siano compatibili con il mercato comune.

In particolare, la Commissione ha rinnovato al governo spagnolo il proprio invito a rispondere alle domande poste in precedenza con lettera del 20 giugno 1990. Tali domande avevano lo scopo di accertare alcuni elementi fondamentali degli interventi pubblici, riguardo ai quali, fino a quel momento, le autorità spagnole non avevano trasmesso alcuna informazione, o avevano fornito dettagli insufficienti a valutare in maniera adeguata gli interventi.

La Commissione, fra l'altro, aveva richiesto: informazioni relative ad eventuali aiuti concessi o programmati dai governi degli enti autonomi o locali; copia della corrispondenza con le società partecipanti all'offerta di acquisizione di CCC nonché copia del memorandum di intesa sottoscritto insieme ad ABB; identità e proprietà della partecipazione di maggioranza, e ruolo delle società partecipanti alle negoziazioni per l'acquisizione di CCC; impegni di qualunque tipo assunti dalle parti coinvolte nelle negoziazioni: governo, azionisti, acquirenti, sindacati; dati sulla futura ristrutturazione e piano industriale degli acquirenti, con l'indicazione della capacità attuale delle unità produttive appartenenti a CCC e delle previsioni per i prossimi cinque anni; ecc. È importante sottolineare che, come avviene in tutti i casi di aiuto a imprese in difficoltà, quest'ultimo elemento riveste un'importanza cruciale per valutare l'effettiva compatibilità degli interventi pubblici con il mercato comune.

Gli altri Stati membri e i terzi interessati sono stati informati della decisione della Commissione mediante la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del 31 ottobre 1990 della lettera inviata al governo spagnolo.

Il governo spagnolo ha presentato le proprie osservazioni con lettera datata 4 ottobre 1990, dichiarando innanzitutto che tale comunicazione rappresentava esclusivamente l'adempimento del dovere generale di collaborazione con le istituzioni comunitarie, in quanto non riteneva legittimo l'avvio della procedura, dato che gli interventi erano stati debitamente notificati e che la Commissione non aveva adottato alcuna decisione nei due mesi successivi all'ultimo invio di informazioni.

Il governo spagnolo ha anche fatto notare che i diversi interventi pubblici succedutisi in questo caso dovrebbero essere considerati un'unica operazione in adempimento di un accordo extragiudiziale ai sensi del quale determinate attività appartenenti ad una società indebitata vengono vendute allo scopo di estinguere i debiti accumulati da tale società. L'unica particolarità di questo accordo consiste nel fatto che, data la presenza di istituzioni pubbliche, la legislazione spagnola richiede l'adempimento di alcuni speciali requisiti procedurali, ed in particolare: una pronuncia del Consiglio di Stato spagnolo e la sua conferma mediante Regio Decreto.

Riguardo alle informazioni supplementari richieste dalla Commissione, il governo spagnolo ha sostenuto che queste o erano già state inviate alla Commissione o erano irrilevanti per la valutazione del caso. Ciononostante il governo spagnolo ha comunicato qualche ragguaglio supplementare.

La comunicazione spagnola, in particolare, conteneva una copia del Regio Decreto 15 giugno 1990, n. 810 con il quale il governo spagnolo autorizzava il compromesso di liquidazione concluso tra CCC, ABB e lo Stato, ed una copia dell'accordo effetivamente sottoscritto dalle medesime parti il 3 luglio 1990. Erano allegati inoltre alcuni documenti precedentemente richiesti, ma mai ricevuti dalla Commissione, come il testo dell'accordo firmato il 29 dicembre 1989 da ABB, i sindacati e lo Stato, sulla distribuzione tra i firmatari del costo della ristrutturazione del personale di CCC, e una copia del documento intitolato «Piano industriale» presentato da ABB alle autorità spagnole.

Queste informazioni hanno contribuito a chiarire alcuni punti essenziali degli interventi pubblici, che risultavano di difficile comprensione e ambigui prima dell'avvio della procedura ex articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE.

A questo proposito, i nuovi ragguagli mostrano che gli interventi di tutte le parti coinvolte nella cessione dei beni del gruppo CCC fanno parte di una strategia, precedentemente concordata fra le autorità spagnole e ABB, finalizzata al salvataggio delle attività industriali delle società del gruppo, e contemporaneamente a cercare di recidere ogni collegamento giuridico fra gli acquirenti delle attività e CCC, al fine di evitare in partenza l'emergere di ogni eventuale potenziale responsabilità futura. Questa strategia è stata attuata per tappe successive, come illustrato nei punti che seguono:

1) *ABB costituisce Esene uno SA, incaricata di portare avanti le negoziazioni ed assumere il controllo di CCC ai fini dell'operazione*

Contrariamente alle informazioni fornite in precedenza, il governo spagnolo ha indicato che, fra le società contattate per l'acquisizione di CCC, soltanto ABB ha presentato un'offerta definitiva, dal momento che tutti gli altri acquirenti potenziali si sono ritirati dalle negoziazioni.

Dopo l'accettazione da parte del governo spagnolo, nell'agosto 1989, dell'offerta di acquisizione delle attività industriali di CCC da parte di ABB, ABB ha costituito una società esecutiva, controllata al 100 % denominata Esene uno SA. In seguito Esene uno ha ricevuto da CCC l'incarico di rappresentare il gruppo nelle negoziazioni e di formalizzare e realizzare la liquidazione concordata (cfr. oltre, al punto 3). Secondo le autorità spagnole, Esene uno SA deteneva un'opzione di acquisto delle azioni CCC al prezzo simbolico di 1 PTA.

Conviene a questo punto sottolineare che, in ogni caso, anche se le azioni di CCC non fossero state acquistate da ABB, quest'ultima di fatto controllava CCC attraverso la controllata Esene uno che, nella negoziazioni con le autorità spagnole, rappresentava sia gli interessi di CCC che quelli di ABB.

È inoltre importante notare il carattere insolito della situazione sopradescritta, che dimostra chiaramente l'intenzionalità della strategia messa a punto dalle autorità spagnole insieme con ABB: nel corso delle negoziazioni per la cessione delle attività industriali

del gruppo CCC, gli interessi di tale gruppo, in ultima analisi, erano rappresentati da una controllata di ABB, il che equivale a dire della società che doveva acquistarle. Questa fondamentale commistione di personalità tra venditore ed acquirente è ancora più evidente per quanto riguarda gli aiuti alla ristrutturazione della manodopera (cfr. oltre, al punto 2) e mostra il grado di coinvolgimento di ABB in questa operazione.

2) *Accordo con i sindacati*

Uno dei principali fattori che metteva in pericolo la sopravvivenza a medio termine delle attività industriali di CCC era il fatto che gli effettivi delle società del gruppo erano sovradimensionati. Per risolvere questo problema, Esene uno, per conto di ABB e del governo centrale spagnolo, in esclusiva e senza l'intervento di CCC ha avviato trattative con i sindacati per rendere possibile una sostanziale riduzione degli effettivi di CCC. Ne è risultata, il 29 dicembre 1989, la sottoscrizione di un accordo nei seguenti termini:

— i lavoratori di CCC non si opporranno ai piani di acquisizione delle attività industriali di CCC da parte di ABB

se ABB:

— continuerà ad occupare 2 915 lavoratori dei 5 102 costituenti l'organico complessivo di CCC;

— verserà integralmente le indennità di licenziamento dei 521 lavoratori non ammissibili al sostegno previsto dal regime di aiuti istituito dalla legge 27/1984 (cfr. lettera delle autorità spagnole datata 14 febbraio 1990 capitolo III della presente decisione);

— parteciperà insieme allo Stato al finanziamento di un fondo pensionistico per i lavoratori di CCC in esubero

e se lo Stato:

— attuerà la decisione del governo del 27 dicembre 1987 (cfr. capitolo III della presente decisione) di assumere su di sé i costi relativi al prepensionamento di 1 666 lavoratori;

— garantirà per due anni ai 521 lavoratori dismessi grazie agli incentivi il pieno godimento di un'indennità di disoccupazione qualunque sia la posizione di questi lavoratori rispetto a tale indennità secondo la disciplina ordinaria;

— cofinanzierà il summenzionato fondo pensionistico per i lavoratori in esubero.

È importante infine sottolineare ancora una volta che CCC non ha partecipato alle negoziazioni per la riduzione del personale delle unità produttive industriali in questione.

3) *Accordo di liquidazione*

Una volta risolto il problema occupazionale, un altro fattore rischiava ancora di mettere in pericolo la sopravvivenza di CCC nel medio periodo. Il gruppo, se avesse dovuto rimborsare i debiti accumulati, si sarebbe trovato tecnicamente in situazione di fallimento. A questo proposito, le autorità spagnole hanno reso noto che, al 31 dicembre 1988, la situazione finanziaria consolidata del gruppo mostrava un saldo negativo di 19 161 Mio di PTA, e lo Stato risultava il creditore principale, con crediti per un valore di 35 910 Mio di PTA. Questi crediti erano garantiti da ipoteche e da iscrizioni preventive di sequestro, a favore dello Stato sui beni appartenenti a CCC.

Per porre fine a questa situazione, il 3 luglio 1990 Esene uno SA (controllata esecutiva di ABB) in rappresentanza di CCC, ABB ed il governo hanno sottoscritto un accordo di liquidazione per risolvere la posizione debitoria di CCC, nei termini e alle condizioni riportate nel capitolo III della presente decisione.

È importante notare che il testo dell'accordo effettivamente firmato trasmesso dal governo spagnolo dopo l'avvio della procedura, ha reso palese per la prima volta che i 7 000 Mio di PTA offerti da ABB in cambio delle attività selezionate non andavano allo Stato/creditori pubblici, ma a CCC. Questa somma, apparentemente, costituisce il massimo che ABB era disposta a versare come contributo per il finanziamento degli impegni assunti ai sensi dell'accordo concluso con i sindacati (cioè riduzione degli effettivi di 521 unità per mezzo di incentivi, co-finanziamento del fondo pensionistico). Pertanto, questi 7 000 Mio di PTA, versati a CCC, saranno utilizzati, almeno in parte, per corrispondere ai lavoratori le somme promesse da ABB nell'accordo con i sindacati (cfr. sopra, al punto 2).

Il testo dell'accordo ha inoltre chiarito che le attività selezionate di CCC (composte da tutto il capitale fisso con l'esclusione di alcuni appezzamenti di terreno ed edifici marginali) venivano acquistate da più di 20 diverse società controllate da ABB in Spagna, create appositamente per questa operazione e segnatemente: ABB Energía, SA; ABB Generación, SA; ABB Metrón, SA; ABB Industria, SA; ABB Motores, SA; ABB Nortem, SA; ABB Sabadell, SA; ABB Galindo, SA; ABB Trafodis, SA; ABB Subestaciones, SA; ABB Trafo, SA; ABB Trafonor, SA; ABB Trafosur, SA; ABB Tracción, SA; ABB Service, SA; ABB Imasde, SA; ABB Uno, SA; ABB Dos, SA; ABB Tres, SA; ABB Cuatro, SA; ABB Cinco, SA; ABB Seis, SA e ABB Siete, SA.

In seguito all'accordo, il gruppo CCC conserverà soltanto la proprietà di alcuni appezzamenti di terreno ed edifici marginali non selezionati da ABB. A questo proposito vale la pena notare che il testo dell'accordo prevede che i cespiti non selezionati da ABB vengano comunque liquidati progressivamente sotto la supervi-

sione di Esene uno. Questo prova una volta di più il fatto che il controllo effettivo ultimo di CCC è nelle mani di ABB. I proventi di queste vendite dovrebbero finalmente andare allo Stato/creditori pubblici.

Dopo tutte queste operazioni CCC, ai fini di un'eventuale liquidazione giudiziale, risulterebbe un insieme di società vuote.

4) *Piano industriale*

Come indicato in precedenza, alle osservazioni del governo spagnolo era allegata anche una copia del testo di un piano denominato «Piano industriale» presentato da ABB ed accettato dalle autorità spagnole. Oltre ad una descrizione della strategia, già illustrata, per l'assunzione del controllo delle attività industriali di CCC, questo piano fornisce per la prima volta delle informazioni sugli interventi industriali che ABB si è impegnata a realizzare in futuro. In particolare, vi si dichiara che le società controllate di ABB incaricate dell'acquisizione delle attività di CCC si impegnano ad investire 5 600 Mio di PTA in quattro anni. A parte questo dato, il testo del cosiddetto «Piano industriale» si limita a fissare in termini generali alcuni obiettivi da raggiungere grazie agli investimenti (cfr. Regio Decreto n. 810/1990, Boletín Oficial del Estado n. 148 del 21 giugno 1990).

Nonostante la Commissione lo avesse già richiesto in precedenza, il testo del cosiddetto «Piano industriale» e le osservazioni trasmesse dalle autorità spagnole non contenevano alcun ragguaglio relativo alla precisa forma che gli investimenti (di 5 600 Mio di PTA) avrebbero assunto, e neppure una quantificazione del loro reale impatto futuro sulla capacità produttiva, la produzione effettiva e gli indicatori finanziari ed operativi degli stabilimenti.

Poiché le autorità spagnole hanno risposto in maniera soltanto parziale alle domande contenute nella sua lettera del 20 giugno 1990, la Commissione ha chiesto loro, con lettera datata 6 novembre 1990, di completare tale risposta e di fornire dati supplementari relativi alle osservazioni formulate. In particolare, le autorità spagnole non avevano ancora fornito le seguenti informazioni, pure richieste: una copia di tutte le offerte di acquisizione ricevute per il gruppo CCC, come pure di tutta la corrispondenza con i potenziali acquirenti; una copia della corrispondenza con gli acquirenti nel corso delle negoziazioni; gli allegati all'accordo di liquidazione; i piani dettagliati degli acquirenti riguardo alla futura ristrutturazione ed i loro piani industriali; ecc. Con la medesima lettera la Commissione ha fatto notare che fino a quel momento le autorità spagnole non avevano avanzato alcuna giustificazione idonea ad essere esaminata dalla Commissione per stabilire l'eventuale compatibilità degli aiuti insiti negli interventi pubblici. A questo proposito, la Commissione ha insistito sul fatto che la presentazione dei programmi dettagliati di ristrutturazione delle attività industriali di CCC apparivano un requisito essenziale per tale valutazione.

È opportuno notare che la Commissione non può assolutamente procedere alla valutazione della compatibilità di eventuali aiuti a sostegno e per la ristrutturazione di attività industriali, se lo Stato membro interessato non fornisce tutte le informazioni dettagliate e precise sulle misure di ristrutturazione proposte e sui loro effetti. In assenza di queste informazioni, che le autorità spagnole non hanno fornito, la Commissione non è in grado di valutare la necessità e la proporzionalità degli aiuti, né gli eventuali effetti di distorsione delle condizioni di concorrenza.

Le autorità spagnole hanno dichiarato, con lettera del 28 dicembre 1990, che ritenevano di aver esaurientemente risposto a tutti i quesiti sollevati dalla Commissione e che di conseguenza la loro risposta precedente doveva considerarsi completa. Hanno inoltre ribadito che gli interventi delle autorità pubbliche legati al caso CCC non comportavano alcun elemento di aiuto di Stato.

Per quanto riguarda l'accordo di liquidazione, le autorità spagnole hanno dichiarato che si trattava di un'operazione complessa, fatta di concessioni reciproche, ai sensi della quale gli enti pubblici, come avrebbe fatto qualsiasi creditore privato, cercavano di massimizzare il recupero dei loro crediti e che, di conseguenza, l'accordo di liquidazione non deve essere considerato una remissione di debiti. Le autorità spagnole hanno inoltre sottolineato che la liquidazione concordata in maniera extragiudiziale costituisce in Spagna una procedura generale di applicazione uniforme che non è intesa ad aiutare determinate imprese, e, di conseguenza, non dovrebbe ricadere nell'ambito di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE. Inoltre hanno insistito sul fatto che la prassi commerciale raccomanda il ricorso ad un accordo extragiudiziale al fine di evitare la procedura di fallimento giudiziale, che comporterebbe la liquidazione di tutto il patrimonio e la fine delle operazioni del debitore insolvente.

Le autorità spagnole hanno inoltre richiamato l'attenzione della Commissione sulle analogie fra la procedura seguita per la cessione delle attività di CCC e le disposizioni della legge francese 25 gennaio 1985, n. 98 sulle procedure di fallimento giudiziale. L'articolo 1 di detta legge indica che queste procedure hanno lo scopo di salvaguardare le società, le loro attività ed i loro dipendenti e di liquidare i loro debiti. Secondo le autorità spagnole, questi obiettivi coincidono con quelli perseguiti con l'accordo di liquidazione per la soluzione della posizione debitoria di CCC. A questo proposito, hanno anche indicato che la Commissione, nella decisione sul caso di aiuto di Stato riguardante la società francese MFL, aveva ritenuto che l'assistenza ai lavoratori in esubero concessa a seguito della cessione delle attività di tale società secondo la procedura di fallimento giudiziale non costituisse un aiuto a favore degli acquirenti delle attività in questione.

Le autorità spagnole, infine, hanno osservato che la Commissione non ha considerato come aiuto neppure il profitto in conto capitale generato dalla vendita degli attivi avvenuta nell'ambito della procedura di fallimento giudiziale nel summenzionato caso MFL come pure nel caso Isoroy-Pinault. Pertanto, le autorità spagnole sono giunte alla conclusione che non sarebbe accettabile, dal

punto di vista giuridico, ricevere un trattamento diverso da quello riservato al caso francese summenzionato, a motivo delle apparenti differenze di forma giuridica esistenti tra l'accordo concluso nel caso CCC e la procedura prevista dalla legge francese n. 98 del 1985.

Per quanto riguarda i programmi di ristrutturazione previsti per le attività industriali di CCC, le autorità spagnole hanno dichiarato di aver già trasmesso alla Commissione tutte le informazioni disponibili sui futuri investimenti di ABB. Hanno inoltre osservato che, sebbene l'accordo con ABB non contenga alcun impegno preciso sui futuri livelli della capacità produttiva, la riduzione dell'organico da 5 102 a 2 915 unità dimostra implicitamente che la capacità produttiva subirà un aggiustamento sostanziale. Un altro fattore che implicherà una riduzione della capacità produttiva sarà la chiusura dello stabilimento di Erandio che, secondo le stime governative, fornisce il 30 % circa della produzione complessiva di alternatori in Spagna. Le autorità spagnole hanno inoltre osservato che l'unica condizione imposta ad ABB è l'effettiva realizzazione degli interventi industriali contenuti nel testo dell'accordo di liquidazione.

Infine, è importante menzionare che, fra i documenti trasmessi alla Commissione con la lettera del 28 dicembre 1990, le autorità spagnole hanno inserito la copia di una lettera datata 20 luglio 1989 inviata da ABB al ministero spagnolo dell'industria, in cui ABB conferma i termini e le condizioni ai quali tale gruppo è disposto ad accettare l'acquisizione dei cespiti legati alle attività industriali di CCC. Fra queste condizioni, ABB richiede: che lo Stato finanzi indennità, fondi pensionistici ed obbligazioni sociali complementari relativi ai lavoratori in esubero; contemporaneamente, che i creditori pubblici di CCC rinuncino ai diritti reali e di sequestro di cui dispongono sui beni di proprietà di CCC; ed infine, che i creditori pubblici rinuncino definitivamente ai loro diritti al recupero dei crediti sia nei confronti di CCC che nei confronti delle società controllate da ABB create appositamente per tale acquisizione. Inoltre, questa lettera contiene l'indicazione dei valori contabili, al 22 giugno 1989, dei beni di CCC. Secondo questo documento, le attività acquistate da ABB per 7 000 Mio di PTA avevano un valore contabile di 19 143 Mio di PTA. Invece le attività non selezionate che rimanevano a CCC in vista della loro successiva vendita a favore dei creditori pubblici avevano un valore contabile di 4 874 Mio di PTA e ABB stimava il loro valore di mercato a 6 964 Mio di PTA. Questo documento indicava inoltre che, come dichiarato dalle autorità spagnole, lo stabilimento di Erandio sarebbe stato chiuso, ma mostrava anche, cionondimeno, che tutti i macchinari e le attrezzature di questo stabilimento, apparentemente, erano stati acquistati da ABB.

In risposta ai quesiti specifici formulati dalla Commissione, le autorità spagnole hanno specificato che ABB non beneficerà di alcun trattamento fiscale speciale per le operazioni legate all'acquisizione delle attività di CCC. D'altro canto, in adempimento di una clausola dell'accordo di liquidazione, che prescrive che l'acquirente delle attività di CCC non sia in alcun modo costretto a subire alcun effetto negativo derivante dai debiti passati, le autorità spagnole hanno indicato che nel caso di un'eventuale ingiunzione di restituzione emessa dalla Commissione, si applicherà il diritto comunitario, dal momento che accordi convenzionali, quali la composizione extragiudiziale in discussione, non possono impedirne l'applicazione.

In relazione con le osservazioni della Commissione riguardanti l'applicazione delle deroghe previste dal trattato CEE, le autorità spagnole hanno osservato che, in ultima analisi, la compatibilità dei presunti aiuti concessi può essere rinvenuta nel testo dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) e lettera c) del trattato CEE. A questo proposito, hanno sottolineato che la riduzione degli effettivi di CCC avrà luogo, principalmente, in stabilimenti situati in Andalusia e nei Paesi Baschi e che la prima di queste regioni è una delle regioni meno sviluppate della Spagna e la seconda è una regione seriamente colpita da un processo di declino industriale. Inoltre, hanno insistito sul fatto che la maggior parte degli stabilimenti di CCC si trovano in aree che presentano i requisiti necessari per beneficiare degli aiuti regionali; gli stabilimenti di Cordoba e Valladolid si trovano in regioni ammissibili ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), e quelli di Trápaga, Galindo e Reinosa in regioni ammissibili ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CEE. Secondo le autorità spagnole queste circostanze, unitamente ai principi della coesione economica e sociale contenuti nell'articolo 130 A del tratto CEE e nel protocollo n. 12 del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo, comportano la possibilità di applicare le summenzionate deroghe all'incompatibilità.

In seguito a ripetuti contatti con le autorità spagnole, con lettere datate 12 giugno, 8 luglio, 16 e 23 novembre 1992, 27 gennaio e 10 febbraio 1993, ABB ha trasmesso alla Commissione informazioni dettagliate sul programma di ristrutturazione delle precedenti attività industriali di CCC, attualmente di proprietà di varie controllate di ABB in Spagna (cfr. capitolo VIII della presente decisione).

V

Le autorità spagnole hanno sostenuto, nel quadro delle disposizioni di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE, che gli interventi pubblici occorsi in occasione della cessione delle attività di CCC, e in particolare le clausole dell'accordo per il regolamento dei debiti delle società del gruppo, dovrebbero essere considerati casi di ordinaria applicazione delle misure generali di uniforme applicazione in Spagna e di conseguenza non dovrebbero ricadere nell'ambito di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato.

Contrariamente a questo punto di vista, la Commissione ritiene che la remissione di debiti, come pure l'assunzione straordinaria del costo della ristrutturazione degli effettivi, comportano degli elementi di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato.

Gli interventi pubblici in questione si scostano dal comportamento normale che un creditore privato (cfr. ragionamento seguito oltre, capitolo VI) o pubblico avrebbe in circostanze simili a quelle presenti nel caso CCC. Inoltre, gli interventi in questione non rientrano nel quadro delle misure generali di uniforme applicazione in Spagna.

In relazione alla remissione di debiti, è opportuno notare che, ai sensi della legge spagnola, le istituzioni dello Stato non sono, in via di principio, autorizzate a rinunciare ai crediti vantati nei confronti di imprese indebitate, né a ridurli. In effetti, l'articolo 39 della legge finanziaria spagnola, modificata dalla legge 29 settembre 1988, n. 37 statuisce che: «lo Stato non è autorizzato a rimettere debiti a carattere fiscale per mezzo di accordi giudiziali o extragiudiziali, né può demandare la soluzione di questioni di questa natura ad un arbitrato, a meno che non sia stato a ciò autorizzato dal governo, sentito il Consiglio di Stato». Di conseguenza, in Spagna, i creditori pubblici, in via di principio, sono obbligati a compiere tutti i passi necessari per recuperare i crediti esigibili, come farebbe qualsiasi creditore privato, fino a richiedere la dichiarazione obbligatoria di fallimento di un debitore. Per rendere più agevole il recupero di questi crediti, la normativa generale spagnola prevede persino procedure speciali a favore delle istituzioni pubbliche, che sono elevate al rango di creditori privilegiati. Contrariamente a questa procedura, che viene seguita generalmente, le autorità spagnole hanno espressamente dichiarato alla Commissione di avere deliberatamente evitato di chiedere il rimborso dei debiti di CCC, per non costringere CCC al fallimento.

È opportuno notare inoltre che, scegliendo di concludere un accordo come quello in esame con ABB, i creditori pubblici hanno rinunciato a recuperare una quota di crediti più elevata di quella poi effettivamente recuperata (cfr. capitolo VI).

Questi fatti mostrano chiaramente il carattere straordinario dell'intervento, come pure l'intenzione deliberata di soccorrere le attività industriali di CCC, sostenendo una parte dei costi legati alla loro ristrutturazione.

È importante notare anche che, contrariamente alla posizione delle autorità spagnole, il sopraccitato articolo della legge finanziaria spagnola non crea un nuovo tipo di procedura di amministrazione controllata/liquidazione; questo articolo semplicemente rende possibile per lo Stato rimettere dei debiti di carattere fiscale in situazioni straordinarie, a condizione che vengano rispettate determinate norme procedurali, a motivo del carattere straordinario di un comportamento di questo tipo, che potrebbe rivelarsi contrario al pubblico interesse. Questo significa che se lo Stato spagnolo rimette dei debiti di natura fiscale, previo parere del Consiglio di Stato, in linea di massima si comporta legittimamente, a norma della legge spagnola (è ovvio che uno Stato è tenuto, in linea di massima, ad agire conformemente ai principi contenuti nella propria legislazione). Cionondimeno, dal punto di vista del diritto comunitario, qualsiasi remissione di debito effettuata da uno Stato membro, alle condizioni sopradescritte, può costituire un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE, dal momento che non è in linea con il comportamento di un creditore privato operante alle condizioni normali dell'economia di mercato.

Occorre ricordare, infine, che in ogni caso l'articolo 39 sopraccitato non attribuisce allo Stato il potere di rimettere i crediti vantati da un ente creditizio appartenente allo Stato, né quelli vantati dal sistema nazionale di sicurezza sociale (rispettivamente, nel caso CCC, 5 325 Mio di PTA e 19 020 Mio di PTA; cfr. capitolo III della presente decisione).

Per quanto riguarda l'assunzione dei costi legati alla ristrutturazione degli effettivi, è ovvio che lo Stato, in quanto creditore delle società, in teoria non era tenuto a finanziare nessuna misura di ristrutturazione della manodopera. D'altro canto, questo intervento è stato deciso in base alla legge 27/1984 che costituisce un regime di aiuto riconosciuto dalle autorità spagnole.

Valutato globalmente, il comportamento anormale dello Stato, contrario a quello di un qualsiasi creditore privato, risulta ancora più evidente per il fatto che lo Stato non soltanto ha rinunciato a chiedere il rimborso dei debiti, ma è andato persino oltre, fino a sostenere il finanziamento dei costi di ristrutturazione della manodopera, al fine di mantenere in funzione le attività industriali.

In conclusione, gli interventi pubblici oggetto del presente esame hanno comportato un esborso finanziario da parte dello Stato e non possono essere considerati misure di carattere generale. In effetti, come sarà meglio illustrato nel capitolo VI della presente decisione, la remissione dei debiti prevista dall'accordo di liquidazione, che si fonda in ultima analisi sul principio della libertà contrattuale riconosciuto dal codice civile spagnolo, come pure l'assunzione dei costi di ristrutturazione degli effettivi a titolo di un regime dichiaratamente di aiuto, hanno impedito la scomparsa delle attività industriali di CCC e ne hanno deliberatamente permesso la prosecuzione sotto il controllo di ABB.

VI

Nel corso dell'esame degli interventi delle autorità spagnole, la Commissione ha analizzato fino a che punto tali interventi pubblici contenessero elementi di aiuto nel senso dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE.

Nella propria decisione del 25 luglio 1990 di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE, la Commissione ha considerato che potevano contenere elementi di aiuto di Stato gli interventi indicati qui di seguito.

a) *Una remissione di debiti per 35 910 Mio di PTA*

Dal punto di vista di un oculato investitore privato in regime di mercato, la remissione dei debiti di un dato debitore ha senso soltanto se, confrontata con altre opzioni alternative, assicura al creditore il recupero della massima percentuale possibile dei propri crediti.

Se si considera che la posizione delle autorità pubbliche nei confronti del gruppo CCC era quella di credi-

tori privilegiati i cui crediti erano garantiti da ipoteche e sequestri preventivi sul capitale fisso delle imprese interessate (cfr. capitolo IV, punto 3), nonostante l'insolvenza del gruppo CCC le autorità pubbliche sarebbero state in grado di recuperare perlomeno una somma equivalente a quella ricavata con la vendita frazionata dei beni ipotecati, al netto delle spese di realizzo, se avessero soddisfatto i propri diritti mediante la vendita giudiziaria di tali cespiti.

Ai sensi dell'accordo di liquidazione (cfr. capitoli III e IV, punto 3), i creditori pubblici di CCC hanno rimesso debiti del valore di 35 910 Mio di PTA e riceveranno il prodotto del realizzo dei cespiti che non sono stati scelti da ABB. Questi beni, il cui valore contabile documentato al 22 giugno 1989 era di 4 874 Mio di PTA, dovrebbero fruttare, secondo una stima a priori delle autorità spagnole, 7 000 Mio di PTA. Tuttavia, in contrasto con questa procedura di recupero e nonostante le garanzie e i diriti descritti in precedenza sugli altri beni, i creditori pubblici non riceveranno nulla per i cespiti selezionati da ABB, che avevano un valore contabile documentato al 22 giugno 1989 di 19 143 Mio di PTA.

Questo fatto dimostra che, contrariamente a quanto pretendono le autorità spagnole, il comportamento dei creditori pubblici in adempimento dell'accordo di liquidazione, che non prevede alcun recupero per i cespiti scelti da ABB — e un'assunzione straordinaria del costo della ristrutturazione degli effettivi [cfr. lettera b)] —, non sembra congruente con l'obbiettivo dello Stato di massimizzare il recupero dei propri crediti, come farebbe qualsiasi creditore privato in circostanze simili — lasciando da parte tutte le considerazioni di carattere sociale o di politica regionale e settoriale — quanto piuttosto con l'intenzione deliberata delle autorità pubbliche di portare soccorso alle attività industriali di CCC impedendone il fallimento. Occorre notare a questo proposito che le autorità spagnole hanno confermato nelle osservazioni presentate che CCC sarebbe fallito e le sue attività industriali sarebbero probabilmente scomparse, se i creditori pubblici si fossero rivalsi sul patrimonio del gruppo (cfr. capitolo IV, seconda parte).

Alla luce di tali considerazioni, la Commissione è obbligata a concludere che la remissione da parte dei creditori pubblici dei debiti di CCC, per un valore di 35 910 Mio di PTA meno il prodotto della vendita da parte dello Stato dei cespiti non selezionati da ABB, costituisce un aiuto alle attività industriali operanti di CCC. Con la rinuncia al recupero di un ammontare equivalente alla suddetta remissione netta, le autorità pubbliche firmatarie dell'accordo di regolamento hanno evitato la scomparsa delle attività industriali di CCC, rendendo possibile il proseguimento delle operazioni come nel quadro di un'impresa funzionante sotto il controllo di ABB. A questo proposito è opportuno notare che queste attività industriali sono gestite attualmente dalle controllate di ABB menzionate nel capitolo IV, punto 3 della presente decisione. Con l'aiuto delle autorità spagnole, queste società sono deliberatamente succedute al gruppo CCC nella proprietà delle attività industriali senza dover sostenere il peso dei relativi debiti accumulati.

Il carattere di aiuto dell'intervento a favore delle controllate di ABB interessate è chiaramente messo in luce dal fatto che i debiti rimessi erano garantiti da ipoteche e sequestri preventivi sul capitale fisso di CCC. In virtù di ciò, se lo Stato non avesse rimesso i debiti di CCC e contemporaneamente non avesse rinunciato ai propri diritti sui cespiti ipotecati a garanzia del rimborso dei debiti del gruppo, le controllate di ABB coinvolte nell'operazione sarebbero state ora obbligate, in quanto proprietarie dei cespiti ipotecati, ad onorare tali debiti.

b) *Il finanziamento di un programma di ristrutturazione degli effettivi con un costo straordinario per lo Stato stimato intorno ai 15 000-30 000 Mio di PTA*

Una volta giunti, nel mese di dicembre 1989, dopo lunghe negoziazioni, ad un accordo fra i sindacati, ABB e lo Stato in base al quale ABB si impegnava a riassumere 2 951 sui 5 102 lavoratori del gruppo CCC (cfr. capitolo III della presente decisione), ABB e lo Stato hanno proseguito le trattative per definire la distribuzione fra di loro dei costi legati alla riduzione di 2 187 lavoratori, implicita nell'accordo. Secondo quanto alla fine concordato, ABB pagherà al massimo 7 000 Mio di PTA e lo Stato finanzierà il resto nell'ambito del regime di aiuto introdotto dalla legge 27/1984.

Gli impegni assunti da ABB ai sensi dell'accordo summenzionato si materializzavano in una delle clausole dell'accordo di liquidazione firmato il 3 luglio 1990, ai sensi della quale ABB doveva versare 7 000 Mio di PTA (IVA inclusa) a CCC in cambio dei cespiti selezionati da ABB. Secondo il testo della clausola, CCC si è impegnato ad impiegare la somma ricevuta per il finanziamento degli impegni assunti da ABB nell'accordo con i sindacati. In pratica, questo significa che i 7 000 Mio di PTA saranno utilizzati, in parte, per finanziare i costi della dismissione dei 521 lavoratori che non presentano i requisiti previsti per ricevere il sostegno finanziario di cui al regime di aiuti istituito dalla legge 27/1984.

Da parte sua, al fine di rendere possibile il licenziamento degli altri 1 666 lavoratori senza ulteriori costi per ABB, lo Stato ha accettato di attuare gli aiuti già approvati dal governo spagnolo nel dicembre 1987 con il regime di aiuti istituito dalla legge 27/1984

(cfr. capitolo III della presente decisione). Con questo intervento lo Stato assume su di sé i costi legati al prepensionamento di 1 666 dipendenti di CCC. È opportuno notare che il regime di aiuti istituito dalla legge 27/1984 prevedeva la possibilità di prepensionamento con versamento di un'indennità straordinaria per i lavoratori di età superiore ai 55 anni delle imprese dichiarate in ristrutturazione secondo la detta legge. Le autorità spagnole hanno dichiarato che lo stanziamento del governo centrale, ai sensi della legge 27/1984, per i 1 666 dipendenti di CCC interessati dal provvedimento ammonta a 15 019 Mio di PTA.

Questi dati dimostrano che l'intervento pubblico di cui si discute ha avuto un ruolo fondamentale nel salvataggio delle attività industriali di CCC, dal momento che ha reso possibile giungere ad un accordo con i lavoratori ed eliminare preventivamente i ricorsi che avrebbero obbligato CCC ad avviare un procedimento di liquidazione giudiziaria (occorre sottolineare che CCC non era in grado di finanziare da solo le indennità di licenziamento per i lavoratori in esubero), e, in pratica, ha permesso ad ABB di proseguire le attività industriali con un organico sostanzialmente ridotto. Come le autorità spagnole hanno riconosciuto (cfr. capitolo III della presente decisione), in mancanza del sistema di prepensionamento, i lavoratori di CCC non avrebbero accettato i termini dell'accordo con ABB, poiché quest'ultimo gruppo non intendeva sostenere un costo per la ristrutturazione degli effettivi superiore ai 7 000 Mio di PTA effettivamente versati per il licenziamento di 521 lavoratori.

È necessario, ancora una volta, insistere sul fatto che l'accordo con i lavoratori è stato negoziato e concluso dallo Stato e da ABB senza l'intervento di CCC. Ciò dimostra il grado di coinvolgimento di ABB in questa operazione.

In ogni caso, i 15 019 Mio di PTA non rappresentano, comunque, l'entità dell'aiuto di cui hanno beneficiato le attività protrattesi di CCC ed ABB in virtù del sistema di prepensionamento adottato per ridurre l'organico di 1 666 unità.

La cifra sopraindicata in realtà rappresenta, al tempo stesso, il costo sostenuto dallo Stato per il sistema di prepensionamento e la somma ricevuta dai lavoratori a titolo di tale intervento. Questa parte dell'intervento, in favore dei lavoratori, non costituisce un elemento di aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE, che tratta degli aiuti a determinate imprese o alla produzione di determinati beni.

Per valutare l'entità dell'aiuto effettivamente ricevuto dalle attività industriali in questione, è necessario svolgere alcune considerazioni. In circostanze normali, se i 1 666 lavoratori di cui si è detto fossero stati licenziati avrebbero ricevuto almeno l'indennità minima di licenziamento loro spettante ai sensi della disciplina ordinaria spagnola. A questo proposito, l'articolo 51, paragrafo 10 della legge 10 marzo 1980, n. 8 («Estatuto de los Trabajadores») prevede che tutti i lavoratori in esubero per ragioni tecnologiche o economiche o per causa di forza maggiore hanno diritto ad un'indennità calcolata in 20 giorni di salario per ogni anno di anzianità nel posto occupato, con un massimo di 12 mesi.

Di conseguenza, il finanziamento da parte dei costi relativi al prepensionamento dei 1 666 dipendenti di CCC di età superiore a 55 anni comporta un elemento d'aiuto equivalente all'ammontare eccedente le suddette indennità minime legali spettanti ai lavoratori in assenza dell'intervento dello Stato.

Per quanto riguarda l'identificazione del beneficiario degli aiuti quantificati in precedenza, è ovvio che beneficiario apparente sono le attività industriali operanti di CCC attualmente controllate e di proprietà di ABB. La posizione competitiva di tali attività industriali è stata ampiamente rinforzata, dopo essere stata alleviata del peso finanziario sostanziale rappresentato dai lavoratori in esubero. D'altro canto, sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione osserva che l'intervento pubblico in questione era stato progetto e concordato in anticipo fra lo Stato e ABB, senza l'intervento di CCC, per facilitare l'acquisizione da parte di ABB delle attività industriali soccorse dallo Stato.

Pertanto, la Commissione è costretta a concludere che il finanziamento da parte dello Stato del prepensionamento dei 1 666 lavoratori di CCC di età superiore a 55 anni comporta un elemento di aiuto a favore di ABB di entità equivalente all'ammontare eccedente le indennità minime legali spettanti ai lavoratori in assenza dell'intervento statale.

È opportuno notare che, in assenza dell'intervento statale e allo scopo di evitare il fallimento di CCC, tali indennità a favore dei 1 666 lavoratori di CCC avrebbero potuto essere versate soltanto da ABB, data l'insolvenza di CCC. Occorre anche ricordare che, come illustrato in precedenza, ABB in realtà ha concordato e versato indennità di licenziamento persino superiori ai 521 lavoratori di CCC di età inferiore a 55 anni e pertanto esclusi dal beneficio dell'aiuto concesso dallo Stato ai sensi del regime di aiuto istituito dalla legge 27/1984. Occorre ancora notare, infine, che questo elemento di aiuto è la conseguenza di un accordo con i lavoratori sottoscritto dallo Stato e da ABB senza la partecipazione di CCC e ai sensi del quale le due parti si erano impegnate a cofinanziare i costi della riduzione della manodopera delle unità produttive industriali attualmente gestite da ABB.

c) *Altri elementi di potenziale aiuto di Stato insiti nelle clausole dell'accordo di cessione delle attività di CCC (cioè: prezzo di vendita ridotto; vantaggi fiscali; impegno a piazzare commesse statali)*

Le autorità spagnole, nelle loro comunicazioni alla Commissione, hanno dichiarato ufficialmente che le operazioni relative alla cessione delle attività di CCC saranno soggette alla normativa fiscale nazionale generale e che gli acquirenti delle attività interessate non beneficeranno di riduzioni o esenzioni a carattere fiscale.

D'altro canto, le autorità spagnole hanno dichiarato anche che lo Stato non ha assunto nei confronti di ABB alcun ulteriore impegno o obbligo oltre a quelli contenuti nell'accordo di liquidazione. A questo proposito, la Commissione ha verificato che il testo di tale accordo non contiene alcun impegno concernente eventuali future commesse pubbliche a favore di società del gruppo ABB.

Infine, dalle informazioni fornite dalle autorità spagnole, risulta chiaramente che la cessione delle attività di CCC è avvenuta fra società private — CCC e ABB — poiché le attività in questione non sono mai state di proprietà statale. Pertanto, in questo caso, non è teoricamente possibile un aiuto mediante la vendita ad un prezzo ridotto di beni appartenenti allo Stato. Inoltre, anche se il prezzo definitivamente fissato per il passaggio di proprietà delle attività di CCC fra i gruppi privati interessati potrebbe essere stato influenzato da uno degli aiuti concessi dallo Stato agli agenti economici partecipanti alla transazione — identificati nelle lettere a) e b) del presente capitolo —, tale alterazione del prezzo di acquisizione non costituisce un nuovo elemento di aiuto, bensì la logica conseguenza degli elementi di aiuto individuati in precedenza.

Quanto alle osservazioni delle autorità spagnole sulle analogie fra il presente caso di aiuto di Stato e le caratteristiche di altri due casi decisi dalla Commissione in passato, concernenti le società francesi MFL e Isoroy-Pinault, occorre notare che, nel caso CCC, la Commissione ha stabilito che le autorità spagnole hanno rimesso i debiti di questo gruppo in maniera straordinaria e discrezionale, mentre nei casi MFL o Isoroy-Pinault la Commissione non era a conoscenza di nessuna decisione delle autorità francesi comportante un'eventuale remissione di debito. Stando così le cose, la Commissione non ha potuto contestare al governo francese nessun intervento della medesima natura a favore di quelle società.

D'altro canto, la Commissione non può accettare neppure l'analogia tra i sussidi versati ai lavoratori nel caso MFL e quelli versati ai dipendenti di CCC. Nel caso MFL il governo francese ha deciso la concessione dell'aiuto soltanto dopo l'accettazione da parte del giudice del fallimento dell'offerta di acquisizione dei potenziali acquirenti selezionati, comportante l'estromissione di un certo numero di lavoratori. In ogni caso, in teoria, l'acquirente non era obbligato a negoziare — e di fatto non ha negoziato — con i lavoratori di MFL alcuna sorta di indennizzo per il fatto di aver semplicemente presentato un'offerta al giudice. Di conseguenza, nel caso MFL l'aiuto concesso ai lavoratori non ha svincolato l'acquirente da alcuna obbligazione diretta o indiretta nei confronti dei lavoratori. Invece, nel caso CCC, il sostegno finanziario dei lavoratori era stato deciso dallo Stato con grande anticipo, nel 1987, allo scopo di facilitare l'acquisizione della società, come hanno riconosciuto esplicitamente le stesse autorità spagnole. Inoltre, le negoziazioni sono state, in realtà, condotte da ABB — e non da CCC — ed è ABB che si è impegnata a versare le indennità di licenziamento ai lavoratori che non potevano fruire dell'aiuto di cui al regime previsto dalla legge 27/1984, e che allo stesso modo avrebbe dovuto indennizzare i lavoratori prepensionati a spese dello Stato, per ottenere la loro approvazione della transazione conclusa al di fuori della procedura di fallimento, se lo Stato non fosse intervenuto. Da questi elementi si desume chiaramente che l'intervento pubblico a favore dei lavoratori di CCC è stato deciso per consentire ad ABB di continuare le attività industriali di CCC con effettivi sostanzialmente ridotti. D'altro canto, l'intervento in questione ha avuto l'effetto di sollevare ABB dalle spese che avrebbe necessariamente dovuto sostenere per realizzare questa riduzione, dato l'obbligo di trattare con i lavoratori per ottenere la loro approvazione dell'acquisizione concordata al di fuori della procedura di fallimento. A questo proposito è opportuno ricordare che l'acquisizione comportava il trasferimento di tutte le attività industriali di CCC ad altre società. Alla luce di queste considerazioni, il beneficiario finale dell'intervento è ABB.

Infine, contrariamente ai casi francesi, in cui le società si trovavano nelle mani del curatore fallimentare e in cui il relativo patrimonio è stato venduto da un giudice a favore dei creditori, conformemente a quanto disposto dalla legge fallimentare francese, le società del gruppo CCC non si trovavano nell'ambito di applicazione della legge fallimentare spagnola corrispondente — dal momento che le autorità spagnole avevano preferito non obbligare CCC al fallimento — ed il loro patrimonio veniva ceduto conformemente ad un accordo privato fra CCC e ABB ai sensi del quale non era previsto alcun rimborso a favore dello Stato relativamente ai cespiti selezionati da ABB, come ammesso dalle autorità spagnole nelle loro osservazioni alla Commissione.

Di conseguenza, la Commissione non può accettare il presunto parallelismo fra i summenzionati casi francesi e il caso CCC.

Pertanto, dopo aver attentamente esaminato le informazioni ed osservazioni pervenutele, la Commissione deve concludere che gli interventi delle autorità spagnole in occasione della cessione delle attività del gruppo CCC comportano due elementi di aiuto, nel senso dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE, a favore delle controllate di ABB che attualmente gestiscono le attività indu-

striali operanti di CCC e posseggono i beni del gruppo, il cui valore rispettivo può essere stimato come segue:

— una remissione di debiti per un valore 35 910 Mio di PTA meno il prodotto, versato ai creditori pubblici di CCC, della vendita dei cespiti non selezionati da ABB, e

— il valore delle indennità di licenziamento minime legali che sarebbero spettate ai 1 666 lavoratori di CCC prepensionati a spese dello Stato; conformemente alle disposizioni dell'articolo 51, paragrafo 10 della legge 8/1980 («Estatuto de los Trabajadores»), l'indennità minima legale pro capite ammonta a 20 giorni di salario per ogni anno di anzianità nella posizione occupata, con un massimo di 12 mesi.

Gli elementi di aiuto summenzionati incidono sugli scambi tra Stati membri e falsano o minacciano di falsare la concorrenza nel mercato unico nel senso dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE.

In effetti, nei casi in cui lo Stato aiuta a conservare o rafforzare la posizione di mercato di determinate imprese o attività economiche rispetto a quelle di altri concorrenti comunitari, si deve presumere che ciò abbia degli effetti su queste altre imprese o attività economiche.

A questo proposito, è necessario sottolineare che la concorrenza ed il commercio intracomunitario nel settore del materiale elettrico sono particolarmente intensi. Nei primi anni '80 l'industria degli impianti elettrici si è trovata di fronte ad un collasso della domanda mondiale, che ha originato un rapido aumento della concorrenza ed una situazione di grave sovraccapacità produttiva, con una forte pressione sui prezzi e sui margini di guadagno. Nonostante siano intervenuti, da allora, vari tagli nella capacità produttiva, la concorrenza non si è indebolita, ma anzi si è rinforzata in conseguenza della realizzazione progressiva del mercato unico. La riduzione degli ostacoli agli scambi, le pratiche di approvvigionamento più aperte e il progresso verso canoni qualitativi comuni obbligano le società a fare più attenzione ai rispettivi concorrenti. Di conseguenza le imprese del settore stanno attraversando una fase di ristrutturazione, per concentrarsi su linee di produzione redditizie e per razionalizzare l'occupazione. In questo contesto, il settore sta anche sperimentando un processo di fusioni ed acquisizioni finalizzate non soltanto al raggiungimento di economie di scala, ma anche all'acquisizione di quote di mercato sui mercati esteri.

Il commercio intracomunitario di prodotti di ingegneria elettrotecnica (codice NACE 34 escluso il materiale elettronico) ha registrato un importante incremento durante gli anni '80, raddoppiando fra il 1982 e il 1988 fino a raggiungere i 26 000 Mio di ECU, comparato ad esportazioni extracomunitarie per 20 000 Mio di ECU nel 1988. Complessivamente, per il 1988, i prodotti di ingegneria elettrotecnica hanno rappresentato il 5 % degli scambi intracomunitari complessivi (rispetto al 3,9 % nel 1982) costituendo il settimo settore in ordine di importanza. D'altra parte, i segmenti del mercato corrispondenti alla gamma di base della produzione degli impianti appartenuti a CCC — ed ora di proprietà di ABB — mostrano anch'essi importanti flussi di commercio intracomunitario. Nel 1988, le esportazioni intracomunitarie di motori elettrici e di generatori (statistiche Nimexe, codici 8501 e 8504) sono state pari a 2 519 Mio di ECU. Nel 1989 le esportazioni intracomunitarie di commutatori ad alta tensione sono state di 262 Mio di ECU. Gli scambi intracomunitari di trasformatori, nel 1988, erano pari a 249 Mio di ECU. Quest'ultimo segmento del mercato, in particolare, presenta un ampio eccesso di offerta rispetto alla domanda e perciò non risulta in grado di assicurare il pieno utilizzo di tutti i produttori. Per questo motivo la battaglia per la conquista dei mercati è particolarmente dura, e lo rimarrà nei prossimi anni (cfr. *Panorama dell'industria comunitaria 1991-1992*, capitolo 11, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 1991).

La Commissione deve sottolineare che, anche se in apparenza il gruppo CCC non ha avuto un ruolo significativo nelle esportazioni spagnole, le sue attività produttive industriali hanno occupato e continueranno ad occupare, sotto il controllo di ABB, una posizione molto importante nel mercato spagnolo con circa il 50 % dell'occupazione nonché della capacità produttiva nazionale del settore, come hanno ammesso le autorità spagnole nelle loro comunicazioni. Pertanto, qualunque aiuto concesso a queste entità è destinato a rafforzare la loro posizione competitiva ed a consentire loro di mantenere una quota di mercato artificialmente elevata in Spagna, a detrimento degli altri concorrenti comunitari non sovvenzionati che cercano di entrare nel mercato spagnolo (cfr. Corte di giustizia delle Comunità europee, sentenza del 13 luglio 1988, nella causa 102/87/SEB) [1].

È importante, infine, sottolineare che il gruppo ABB, cui attualmente appartengono gli stabilimenti che in precedenza appartenevano a CCC, è il maggiore produttore mondiale nel settore elettrotecnico con vendite consolidate per il 1989 del valore di circa 12 000 Mio di ECU, pari a circa il doppio di quelle del produttore che lo segue nella classifica settoriale.

Per quanto riguarda gli effetti distorsivi degli elementi di aiuto in esame, è opportuno infine osservare che nel corso dell'indagine la Commissione ha scoperto che il Tribunale spagnolo per la difesa della concorrenza, con una risoluzione del 20 dicembre 1988, confermata in sessione plenaria il 13 aprile 1989 (decisioni rese pubbliche, rispettivamente, mediante pubblicazione sui bollettini ICE del 10-16 luglio 1989 e del 12-18 giugno 1989) aveva affermato che gli aiuti concessi per la ristrutturazione occupazionale del gruppo CCC come pure il mancato recupero dei suoi debiti rischiavano di falsare la concorrenza nel settore degli impianti elettrici in Spagna. Per questo motivo, il Tribunale spagnolo aveva raccomandato che, nel caso in cui tali aiuti venissero realmente attuati per motivi sociali o industriali, il governo spagnolo avrebbe dovuto limitarne l'intensità al volume minimo indispensabile, allo scopo di minimizzarne l'im-

[1] Raccolta 1988, pag. 4067.

patto sugli altri concorrenti, e considerando sia il contesto nazionale che quello internazionale.

Per quanto riguarda le società identificate come i beneficiari degli elementi di aiuto — le controllate di ABB che hanno acquistato le attività di CCC —, la Commissione deve affermare di sapere e di aver tenuto conto nella propria decisione che le autorità spagnole e ABB hanno concordato mediante una convenzione che queste società non subiscano gli effetti della passata posizione di CCC. Per evitare che ciò avvenga, le parti hanno concordato che l'assunzione del controllo delle attività di CCC da parte delle controllate di ABB, avvenga senza che le disposizioni contenute nell'accordo di liquidazione possano in alcun modo portare a considerare l'operazione una successione fra imprese.

Ciononostante, la Commissione deve concludere che, contrariamente ad altri casi di aiuto di Stato (cfr. per esempio la decisione 89/661/CEE della Commissione, Alfa Romeo e Fiat), nel caso CCC il beneficiario degli elementi di aiuto, ABB (ossia le sue controllate) non è stato un terzo operatore economico non partecipe degli eventi avvenuti prima dell'acquisizione delle attività da parte delle sue controllate, bensì una parte attiva che ha negoziato in anticipo con lo Stato i termini e le condizioni che la Commissione ha alla fine considerato contenere elementi di aiuto di Stato a vantaggio di ABB.

Come illustrato nei pertinenti capitoli della presente decisione, esiste senza dubbio un legame fra gli interventi pubblici e l'accettazione finale, da parte di ABB, dell'acquisizione di CCC. Ciò è vero sia per la remissione dei debiti che per la rinuncia alle garanzie reali relative a tali debiti, come pure per l'assunzione straordinaria dei costi sociali della ristrutturazione negoziata fra lo Stato e ABB dopo l'accettazione del progetto di acquisizione presentato da ABB.

La Commissione ha stabilito inoltre che le attività economiche collegate al patrimonio di CCC hanno beneficiato di un aiuto da parte dello Stato, dal momento che lo Stato, secondo le clausole sopra descritte dell'accordo con ABB, non soltanto ha rinunciato al recupero dei propri crediti, ma ha anche speso importanti somme straordinarie per impedire l'arresto di tali attività economiche. Inoltre, le circostanze del caso specifico mostrano che l'intera operazione costituisce un piano deliberato per consentire ad ABB il proseguimento dell'esercizio delle attività produttive di CCC, senza dover nel contempo accollarsi una parte sostanziale delle obbligazioni finanziarie che ABB avrebbe dovuto sostenere per assumere il controllo di tali attività anteriormente al fallimento.

VII

Per quanto riguarda la qualificazione giuridica a norma del diritto comunitario degli elementi di aiuto a favore delle controllate di ABB in questione (cfr. elenco al capitolo IV, punto 3) sia la remissione di debiti, che costituisce il primo elemento di aiuto, che il finanziamento dei costi sociali della ristrutturazione, alla base del secondo, sono illeciti, in quanto decisi dal governo spagnolo in violazione del disposto dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE.

L'approvazione, avvenuta nel dicembre 1987, delle sovvenzioni a favore dei lavoratori di CCC a titolo del regime di aiuto introdotto dalla legge 27/1984 è stata resa possibile mediante una proroga illegittima di alcuni capitoli di tale regime di aiuto per un anno supplementare, fino alla fine del 1987. Questa proroga è stata approvata dal governo spagnolo il 24 dicembre 1986 in violazione degli obblighi previsti dall'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE, che imponevano la notifica alla Commissione ed anche una richiesta di autorizzazione preventiva. Pertanto, la proroga del regime d'aiuto in questione e la concessione, ai sensi di tale regime, dell'assistenza in esame, secondo il diritto comunitario, in mancanza della notifica preventiva alla Commissione, sono illeciti.

Per quanto riguarda la remissione dei debiti, le autorità spagnole hanno ammesso, nell'informazione trasmessa alla Commissione, di aver formalmente accettato, nel mese di agosto 1989, l'offerta di acquisizione delle attività industriali del gruppo privato CCC (cfr. capitolo III della presente decisione) presentata da ABB. Quest'offerta, stando al contenuto della lettera inviata da ABB al ministero spagnolo dell'industria il 20 luglio 1989 (cfr. capitolo IV) era valida solamente a condizione che lo Stato accettasse di cancellare tutti i debiti del gruppo. Questo dimostra che le autorità spagnole si erano definitivamente impegnate a concedere questo aiuto ad ABB sin dal mese di agosto 1989, senza notificarlo alla Commissione.

Riguardo alla procedura seguita a norma della legge spagnola per la concreta attuazione degli aiuti, occorre notare che dopo la risoluzione del Parlamento spagnolo del 22 marzo 1988, il governo spagnolo ha avviato la procedura amministrativa sottoponendo il progetto di concessione dell'aiuto in questione alla «Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos» che ha concesso gli aiuti nel mese di luglio 1989. Anche il Consiglio di Stato spagnolo è stato consultato. Tutto ciò non è stato notificato preventivamente alla Commissione conformemente all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE, nonostante la Commissione abbia reso noti agli Stati membri i principi applicati in materia di illegittimità degli aiuti e di notifiche.

In effetti, con lettera agli Stati membri del 27 aprile 1989 in cui si ricordavano agli Stati membri le loro obbligazioni ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE, la Commissione aveva sottolineato che uno Stato membro si mette in posizione di inadempienza dell'obbligo di notifica nel momento in cui viene avviata la procedura per la concreta attuazione degli aiuti. «Attuare concretamente» non significa versare l'aiuto al beneficiario, bensì l'azione svolta allo stadio precedente di istituire o attuare l'aiuto a livello legislativo conformemente

alle norme costituzionali dello Stato membro interessato. Pertanto si ritiene che l'aiuto sia «attuato» non appena completato il processo legislativo che ne condiziona la concessione.

In questo caso, è evidente che l'aiuto era già stato deciso, senza la preventiva notifica alla Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE, molto tempo prima della prima informazione trasmessa dalle autorità spagnole con le lettere del febbraio e dell'aprile 1990. A quella data, gli aiuti erano gia stati decisi in maniera definitiva attraverso una serie di decisioni emanate da diverse autorità amministrative nazionali, mai notificate alla Commissione.

È opportuno, infine, notare che la summenzionata decisione del dicembre 1987, di concedere degli aiuti a norma della legge 27/1984 ha creato diritti a favore dei lavoratori delle società interessate ed obblighi a carico dell'autorità pubblica.

Le autorità spagnole, che negano il carattere di aiuto degli interventi, non possono ignorare che il 22 dicembre 1988 il Tribunale spagnolo per la difesa della concorrenza aveva già dichiarato che le misure a carattere sociale di cui alla legge 27/1984 come pure la remissione dei debiti (in particolare quelli riguardanti i contributi al sistema di sicurezza sociale) costituivano aiuti in grado di falsare la concorrenza. Ciò malgrado, i progetti di aiuto non furono notificati alla Commissione.

La Commissione perciò deve concludere che gli elementi di aiuto a favore delle controllate di ABB identificati nel capitolo VI di questa decisione sono illeggittimi, poiché il governo spagnolo non ha rispettato le disposizioni di cui all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato.

La situazione creata con questa violazione delle disposizioni del trattato è particolarmente grave dal momento che gli interventi pubblici comportanti degli elementi di aiuto sono già stati attuati. A questo proposito è necessario ricordare che a causa del carattere imperativo delle norme procedurali contenute nell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE, che sono importanti anche dal punto di vista dell'ordine pubblico, la cui diretta applicabilità è stata riconosciuta dalla Corte di giustizia nella sentenza del 19 giugno 1973 relativa alla causa 77/72 [1] l'illegittimità originaria degli elementi di aiuto in causa non può essere sanata a posteriori.

Ciononostante, è importante sottolineare che la Commissione è tenuta a portare a termine le procedure appropriate in relazione all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE, secondo quanto riconosciuto, nella sentenza della Corte di giustizia del 14 febbraio 1990 relativa alla causa 301/87 [2].

[1] Capolongo c/ Azienda agricola Maxa, Racc. 1973, pag. 611.
[2] Francia c/ Commissione, Racc. 1990, pag. I-307.

VIII

L'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE dispone che gli aiuti rispondenti ai criteri in esso contenuti sono, in via di principio, incompatibili con il mercato comune.

In questo caso non si possono applicare le deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 2 del trattato CEE a causa della natura degli elementi di aiuto, che non sono destinati al raggiungimento degli obiettivi ivi indicati.

L'articolo 92, paragrafo 3 del trattato CEE elenca i tipi di aiuto che possono considerarsi compatibili con il mercato comune. La compatibilità con il trattato deve essere valutata avendo riguardo alla Comunità nel suo insieme e non al singolo Stato membro. Per garantire il buon funzionamento del mercato comune, e considerato il principio contenuto nell'articolo 3, lettera f), le deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3 devono essere interpretate restrittivamente, quando si esamini un regime di aiuto o un singolo provvedimento. In particolare, esse si possono invocare soltanto se la Commissione è convinta che, in assenza dell'aiuto, le sole forze del mercato sarebbero insufficienti a guidare i beneficiari verso modelli di comportamento atti a promuovere uno degli obiettivi di tali deroghe.

Applicare le deroghe a casi non destinati a favorire tali obiettivi o nei quali un aiuto non sia necessario, a questi fini, equivarrebbe a favorire le industrie o le imprese di determinati Stati membri, la cui posizione finanziaria risulterebbe artificialmente rafforzata, e ad incidere sugli scambi fra gli Stati membri falsando la concorrenza senza alcuna giustificazione basata sul comune interesse cui si richiama l'articolo 92, paragrafo 3 del trattato CEE.

Per quanto riguarda l'applicabilità delle deroghe previste negli articoli 92, paragrafo 3, lettere a) e c) per gli aiuti destinati a promuovere o agevolare lo sviluppo di talune aree, è necessario notare che, come dichiarato dalle autorità spagnole: le unità produttive industriali precedentemente appartenenti a CCC situate a Cordova e Valladolid si trovano in aree assistite che presentano i requisiti per beneficiare degli aiuti regionali di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a); gli impianti di Trápaga, Galindo e Reinosa si trovano in aree assistite ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c); e gli impianti di Sabadell e Madrid si trovano in aree non assistite.

Di conseguenza, le aree in cui si trovano gli impianti di Trápaga, Galindo, Reinosa, Sabadell e Madrid non presentano un livello di vita anormalmente basso né una grave forma di disoccupazione secondo quanto previsto dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), per cui la deroga all'incompatibilità, prevista in questo articolo, non si può

applicare agli aiuti concessi a loro favore. Inoltre, anche se gli impianti di Cordova e Valladolid si trovano nelle aree di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) e gli altri impianti, a parte Madrid e Sabadell, nelle aree di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), nessuna delle due deroghe a carattere regionale è applicabile agli elementi di aiuto sotto esame, poiché gli aiuti destinati al soccorso e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà, come in questo caso, possono beneficiare di queste deroghe soltanto se concessi in condizioni restrittive e controllate (cfr. Ottava relazione sulla politica di concorrenza - punto 228) che giustifichino l'applicazione delle deroghe previste all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) su base settoriale (cfr. oltre). In particolare, l'assistenza deve, fra gli altri requisiti, essere strettamente condizionata all'attuazione da parte dei beneficiari di misure di ristrutturazione che li rendano realmente sani economicamente e finanziariamente, e non deve avere un impatto inaccettabile sulle condizioni della concorrenza all'interno della Comunità.

Inoltre, a parte i suddetti motivi di inapplicabilità delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) e lettera c) all'incompatibilità su base regionale, è opportuno notare che le misure di aiuto in questione non riguardano l'applicazione dei sistemi di aiuto regionale disponibili nelle aree corrispondenti, ma piuttosto assumono la forma di interventi ad hoc del governo spagnolo per consentire la prosecuzione delle attività industriali di CCC.

Per quanto riguarda le deroghe di cui all'articolo 93, paragrafo 3, lettera b) del trattato CEE, i fatti non forniscono alcun motivo per considerare gli aiuti in questione destinati a promuovere un progetto di comune interesse europeo o porre rimedio a un grave turbamento dell'economia spagnola. Inoltre, le autorità spagnole non hanno avanzato questi argomenti a sostegno della compatibilità degli aiuti in questione.

Riguardo alla deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CEE per gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche, sempre che tali aiuti non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, occorre notare innanzitutto che l'assistenza pubblica concessa in occasione della cessione delle attività di CCC rientra nella categoria degli aiuti destinati al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà, dal momento che sia la posizione finanziaria che i conti del gruppo sono sempre stati precari. Inoltre, come hanno ammesso le autorità spagnole, il gruppo CCC, al momento dell'attuazione degli interventi pubblici, si trovava sull'orlo del fallimento.

Soccorrere delle imprese in difficoltà comporta un grandissimo rischio di trasferimento della disoccupazione e dei problemi industriali da uno Stato membro ad un altro; è un modo di preservare lo status quo impedendo alle forze che operano nell'economia di mercato di produrre le loro conseguenze, e cioè la scomparsa delle imprese non competitive nel corso del loro processo di adattamento alle mutate condizioni della concorrenza. Per questo motivo, la Commissione, quando si trova a dover valutare la compatibilità dell'aiuto concesso per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà adotta un approccio restrittivo. In particolare, la Commissione chiede che tali interventi pubblici siano strettamente legati all'esecuzione di un sano programma di ristrutturazione o di riconversione in grado di ristabilire la redditività e la vitalità a lungo termine del beneficiario, in cui vi sia pure una contropartita che giustifichi l'aiuto, come per esempio un contributo da parte del beneficiario, oltre e al di là del normale gioco delle forze di mercato alterate dall'intervento, al raggiungimento degli obiettivi comunitari di cui all'articolo 92, paragrafo 3 del trattato CEE. In pratica ciò significa che la Commissione deve esaminare con grande attenzione se le caratteristiche dei programmi di ristrutturazione concernenti le attività delle imprese in difficoltà soccorse dallo Stato sono accettabili alla luce dell'interesse comune.

Nel caso CCC, la Commissione ha l'obbligo di verificare le caratteristiche dei programmi di ristrutturazione eventualmente concepiti dagli acquirenti dei beni di CCC per queste attività industriali, visto che le imprese del gruppo CCC non sono più responsabili delle rispettive operazioni industriali.

Bisogna notare a questo proposito che l'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE ha lo scopo di prevenire le distorsioni di concorrenza create dagli aiuti di Stato che favoriscono «talune imprese o talune produzioni», nel secondo caso indipendentemente dal soggetto giuridico che effettua tali produzioni.

Impedire alla Commissione di verificare i programmi di salvataggio e ristrutturazione delle attività industriali beneficiarie dell'aiuto, nel caso in cui gli impianti industriali legati a quelle attività siano ceduti dagli agenti economici interessati a una diversa persona giuridica, significherebbe svuotare gli articoli 92, 93 e 94 del loro contenuto, in determinate situazioni, creando una scappatoia per non applicare le disposizioni del trattato CEE. Ciò accadrebbe se le società, ristrutturando le loro attività industriali, potessero evitare il controllo della Commissione cedendo le attività interessate ad una diversa persona giuridica. In casi come questo, il principio del trattato CEE di assicurare che la concorrenza nel mercato comune non venga falsata in misura contraria al comune interesse, contenuto nell'articolo 3, lettera f) e nell'articolo 92 e la cui applicazione è affidata alla Commis-

sione, deve prevalere sopra ogni forma o copertura legale che ne impedisse l'applicazione effettiva.

Nel caso in esame, le autorità spagnole non hanno, inizialmente, fornito alla Commissione la prova che gli elementi di aiuto insiti nei loro interventi fossero collegati ad un programma accettabile di ristrutturazione delle unità produttive industriali acquistate dalle controllate di ABB (cfr. capitolo IV della presente decisione).

A più riprese la Commissione si è messa in contatto con le autorità spagnole in aprile, maggio e luglio 1991 e in marzo 1992 allo scopo di ottenere delle informazioni dettagliate che consentissero di quantificare con precisione gli elementi di aiuto accertati in favore di ABB, nonché una descrizione precisa delle future misure di ristrutturazione previste da ABB per le attività industriali di CCC.

Purtroppo, malgrado questi contatti, i tentativi della Commissione di continuare oltre nella discussione, lungo le direttive proposte sopradescritte, non hanno prodotto alcun risultato a causa dell'insistenza delle autorità spagnole sul fatto che gli interventi pubblici in esame non comportavano alcun elemento di aiuto di Stato.

La Commissione si è vista quindi obbligata a proseguire nella valutazione del caso senza una reale cooperazione da parte delle autorità spagnole riguardo ai punti di discussione essenziali sopradescritti, proposti alle autorità spagnole. È anche opportuno notare che contemporaneamente la Commissione ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee le proprie osservazioni nel quadro della procedura avviata a seguito del ricorso introdotto dal governo spagnolo per l'annullamento della decisione della Commissione del 25 luglio 1990 di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE.

Con lettera del 12 giugno 1992, un consulente legale, per conto di ABB Asea-Brown Boveri Ltd (Zurich/Switzerland), ha chiesto di presentare alla Commissione delle osservazioni riguardo alla decisione in via di adozione.

Con lettera dell'8 luglio 1992 ABB ha presentato le prime osservazioni.

Con lettera del 16 novembre 1992, ABB ha trasmesso alla Commissione un documento intitolato «Relazione sulla correttezza del prezzo versato dalle controllate di ABB per l'acquisizione, il 3 luglio 1990, di taluni cespiti appartenenti a CCC in Spagna». Questa relazione, redatta da Price Waterhouse, giunge alla conclusione che il prezzo pagato da ABB per le attività nette di CCC è superiore alla stima del limite massimo di una gamma di prezzi di mercato accettabili.

Nella lettera del 23 novembre 1992, ABB ha inviato informazioni relative al programma di ristrutturazione per le imprese precedentemente appartenute a CCC. ABB ha trasmesso informazioni addizionali con lettere del 27 gennaio 1993 e del 10 febbraio 1993.

ABB ha inviato queste informazioni «con l'avvertimento esplicito che ABB non accetta che si asserisca che, nel contesto dell'acquisizione delle attività appartenenti a CCC, sono stati concessi degli aiuti di Stato e sostiene la posizione del governo spagnolo secondo la quale la Commissione non ha il diritto di svolgere l'indagine in corso».

Le informazioni trasmesse mostrano che ABB, dopo l'acquisizione di taluni cespiti che in precedenza appartenevano a società del gruppo CCC, ha realizzato un programma di ristrutturazione molto severo. Nell'ambito di tale programma di ristrutturazione, ABB ha ridotto la capacità produttiva e razionalizzato la produzione, ha operato un trasferimento di tecnologie ed ha avviato un vasto programma di investimenti.

Bisogna notare che ABB ha confermato che «prima dell'acquisizione delle attività di CCC e della ristrutturazione portata avanti da ABB il settore del materiale elettrico pesante presentava una situazione di sostanziale sovraccapacità produttiva». Secondo ABB «questa sovraccapacità era ancor più gravosa per il settore per il fatto che dopo l'ingresso della Spagna nella Comunità europea le importazioni nel mercato spagnolo erano diventate più importanti, e ciò provocava una pressione concorrenziale addizionale sul mercato».

La riduzione delle capacità produttive esistenti in precedenza, è stata ottenuta in diversi modi: chiusura di un intero stabilimento, riduzione di linee di produzione parallele da due o tre linee per prodotto a soltanto una linea per prodotto; riduzione delle aree produttive, mediante la chiusura di alcune parti dello stabilimento; riduzione del macchinario scartando ed eliminando macchinari ed installazioni; riduzione del personale.

L'unità produttiva di Erandio è stata completamente chiusa. Il materiale vetusto dello stabilimento di Erandio è stato inviato allo scasso. Una parte del macchinario, in particolare le macchine più recenti, sono state trasferite all'unità produttiva di Galindo, in sostituzione delle vecchie macchine di quell'impianto che a loro volta sono state eliminate. In pochissimi casi, i macchinari provenienti da Erandio sono stati utilizzati per integrare il macchinario esistente a Galindo, per garantire a questo stabilimento la struttura minima necessaria per la sana produzione prevista dal nuovo programma di produzione.

Inoltre, sono stati messi fuori uso gli impianti per la produzione di motori industriali, apparecchiature per trazione e trasformatori dello stabilimento di Sabadell.

Molti dei restanti macchinari e attrezzature acquistati dalle società del gruppo CCC sono stati spostati, inviati allo scasso o distrutti, allo scopo di riportare la capacità produttiva ad un livello che consenta una produzione redditizia.

Nell'ambito del programma di ristrutturazione, ABB ha riorganizzato i modelli produttivi precedenti. Ciò ha comportato, in particolare, la concentrazione delle attività, in modo che non più di una società sia impegnata nelle attività concernenti un prodotto specifico. Inoltre

ABB ha ridotto il numero delle catene di montaggio preesistenti e ha concentrato la produzione di beni diversi in un'unica linea di produzione, eliminando gli sforzi e le attività paralleli.

I risultati delle varie misure attuate sono evidenti se si esaminano i dati relativi alla capacità produttiva prima e dopo la ristrutturazione. I dati relativi alla riduzione della capacità produttiva forniti da ABB sono riassunti nelle tabelle che seguono (1):

(1) Per salvaguardare la riservatezza dei dati, nella pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* saranno omessi i riferimenti alle cifre assolute relative alla capacità produttiva.

TABELLA A

Linea produttiva	Capacità produttiva anteriore all'acquisizione		Capacità produttiva dopo la ristrutturazione	
	Manodopera diretta (in ore)	MW	Manodopera diretta (in ore)	MW
Generatori	(...)	(...)	(...)	(...)
Motori industriali	(...)	(...)	(...)	(...)
Trazione (compresi i motori)	(...)	(...)	(...)	(...)
Trasformatori (1)	(...)	(...)	(...)	(...)
Commutatori ad alta tensione (2)	(...)	(...)	(...)	(...)

(1) I dati relativi ai trasformatori non sono espressi in MW bensì in MVA.
(2) La valutazione esclude dall'analisi la produzione di commutatori ad alta tensione, poiché il programma di ristrutturazione realizzato ha provocato una modifica del contenuto locale e dell'integrazione della produzione che ha reso impossibile il confronto.

TABELLA B

Riduzione della capacità produttiva

Linee produttive	Manodopera diretta (in ore)	%	MW	%
Generatori	(...)	63,4 % riduzione	(...)	63,3 % riduzione
Motori industriali	(...)	60,7 % riduzione	(...)	60 % riduzione
Trazione (compresi i motori)	(...)	42,4 % riduzione	(...)	36,3 % riduzione
Trasformatori	(...)	51,7 % riduzione	(...)	53,3 % riduzione
		51,5 % riduzione (media)		55,7 % riduzione (media) (1)

(1) È opportuno osservare che il calcolo della media complessiva in MW non è preciso, poiché la capacità dei trasformatori è espressa in MVA.

È possibile confrontare queste informazioni con i dati relativi alla domanda complessiva e alla capacità produttiva in Spagna:

TABELLA C

Linea di produzione MW	Domanda di mercato	Capacità complessiva Spagna 1990	Capacità CCC 1990	Capacità CCC dopo la ristrutturazione
Generatori	2 000	4 107	(...)	(...)
Motori industriali	450	880	(...)	(...)
Trazione (compresi i motori)	700	518	(...)	(...)
Trasformatori	3 500	7 500	(...)	(...)

Componente essenziale del programma di ristrutturazione di ABB sono state molte iniziative per razionalizzare la produzione e per aumentare la capacità produttiva e l'efficienza.

Le misure di razionalizzazione comprendono: l'introduzione di un nuovo controllo della dinamica produttiva negli stabilimenti; l'introduzione di nuovi metodi di pianificazione, come la fornitura just-in-time e l'assenza di scorte intermedie; un miglioramento della qualità dei prodotti; una riduzione dello spazio occupato dagli stabilimenti; un miglioramento del servizio.

Queste misure sono soltanto parte di un complesso programma di razionalizzazione non ancora terminato. Comunque, hanno già prodotto importanti risultati: la produttività del lavoro è aumentata di oltre il (...) %; i tempi di produzione sono stati ridotti del (...) %; le scorte accumulate sono state ridotte del (...) %; l'indice di avaria delle prove è stato ridotto dal (...) % all'attuale (...) %; le forniture entro il termine stabilito sono aumentate dal (...) % al (...) %; lo spazio occupato dagli stabilimenti è stato ridotto del (...) % (1).

Il valore complessivo del trasferimento di tecnologie a favore delle imprese in corso di ristrutturazione con l'utilizzo dei beni provenienti da CCC ha un valore approssimativo superiore ai 250 Mio di USD.

Mentre il piano originario e l'impegno assunto con le parti dell'operazione grazie alla quale ABB ha acquistato talune attività di CCC, prevedevano l'investimento di circa 5 600 Mio di PTA, il piano di investimenti riveduto, attualmente in corso di attuazione, prevede investimenti per complessivi 10 523 Mio di PTA.

Le informazioni inviate da ABB alla Commissione sono state trasmesse con lettere del 18 dicembre 1992 e 9 marzo 1993 alle autorità spagnole, invitandole a formulare le loro osservazioni.

Con lettere del 18 gennaio e 20 aprile 1993, le autorità spagnole, pur riaffermando che a loro parere gli interventi oggetto dell'indagine non contengono elementi di aiuto di Stato, hanno informato la Commissione di aver approvato il piano di ristrutturazione presentato da ABB in vista della possibilità di beneficiare delle deroghe all'incompatibilità previste nell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CEE.

Alla luce delle informazioni inviate da ABB e confermate dalle autorità spagnole, la Commissione è giunta alle conclusioni che seguono.

Riguardo alla relazione sulla correttezza del prezzo pagato da ABB per l'acquisizione di talune attività appartenenti a CCC, la Commissione deve comunque osservare che il fatto che ABB abbia acquistato CCC per un prezzo di mercato corretto, come la relazione in oggetto intende dimostrare, non è un motivo sufficiente per concludere che gli interventi delle autorità spagnole in soccorso delle imprese del gruppo CCC non contengano alcun elemento di aiuto di Stato.

Il fatto che l'acquirente di una società abbia pagato un prezzo accettabile — cioè un prezzo basato su plausibili aspettative di recupero dell'investimento ad un tasso di rendimento equo ed entro un periodo ragionevole — dimostra soltanto che egli si è comportato come un investitore privato avveduto in un'economia di mercato. Ma un comportamento di questo tipo da parte dell'acquirente non esclude la possibilità che lo Stato, dal canto suo, abbia concesso un aiuto, nel caso in cui non abbia agito come un investitore privato in economia di mercato nei confronti delle parti dell'operazione (acquirente e venditore). In particolare, nel caso CCC, lo Stato non ha agito come avrebbe fatto un creditore privato in economia di mercato nella medesima posizione e circostanze (cfr. capitolo VI della presente decisione).

Nel caso di specie, è opportuno sottolineare ancora una volta che l'esistenza di un aiuto a favore di ABB sembra chiaramente provato dal fatto che lo Stato, nonostante le garanzie di cui disponeva, non ha recuperato alcun credito sui cespiti acquisiti da ABB, e che ABB ha partecipato attivamente alle negoziazioni tenutesi prima e dopo l'acquisizione, a condizione che lo Stato assumesse su di sé una parte sostanziale dei costi di ristrutturazione, cosa alla quale, in qualità di creditore delle società, non era assolutamente tenuto.

Tuttavia, sebbene gli interventi delle autorità spagnole comportino un aiuto nel senso dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE, tale aiuto potrebbe essere dichiarato dalla Commissione compatibile a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CEE se, come illustrato in precedenza, fosse collegato ad un programma di ristrutturazione per le attività assistite accettabile dal punto di vista comunitario.

Di conseguenza, come ripetutamente illustrato dalla Commissione alle autorità spagnole, il caso deve essere analizzato concentrandosi sull'esistenza di una compensazione adeguata per gli effetti negativi sulla concorrenza prodotti dall'aiuto stesso.

Tenendo conto del fatto che gli aiuti in questione sono stati concessi per soccorrere e ristrutturare delle imprese in difficoltà, la Commissione deve verificare che tali aiuti siano condizionati all'attuazione da parte dei beneficiari di programmi di ristrutturazione in grado di ricondurre le imprese ad una situazione di redditività, anche a medio termine, senza provocare effetti negativi sulle condizioni della concorrenza dal punto di vista comunitario. Riguardo a quest'ultimo punto, la Commissione di norma si attende che i beneficiari chiudano le linee di produzione non redditizie e/o riducano la capacità produttiva.

(1) Per motivi di riservatezza, le cifre saranno omesse in occasione della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

A questo proposito, dopo l'intervento di ABB nella procedura, la Commissione ha per la prima volta ottenuto informazioni dettagliate sulle misure di ristrutturazione attuate da ABB.

Queste informazioni indicano che il programma di ristrutturazione applicato da ABB alle imprese assistite, ridurrà la capacità produttiva di tutte le linee di produzione con una riduzione media del 51,5 % in termini di ore di manodopera diretta o del 55,7 % in MW (cfr. tabella B). Questa iniziativa ha eliminato le capacità eccedenti presenti sul mercato spagnolo, allentando le tensioni concorrenziali nel settore a livello comunitario, e inoltre ha reso possibile per i concorrenti l'acquisizione di quote di mercato nei segmenti interessati.

Inoltre, sembra che la ristrutturazione abbia come obiettivo quello di creare attività produttive atte a garantire una redditività economica e finanziaria, anche nel medio periodo, integrate nella struttura del gruppo ABB in Spagna. A questo fine ABB ha fornito un contributo sostanziale in capitale e know-how per riportare le imprese ad una situazione economicamente sana.

La Commissione deve anche prendere in considerazione il fatto che il programma di ristrutturazione garantirà la sicurezza dell'occupazione in aree che presentano problemi specifici di sottosviluppo e di declino industriale. È necessario sottolineare a questo proposito che il 63 % degli effettivi di CCC erano localizzati in aree assistite a titolo regionale (il 20 % nelle regioni di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a).

In vista di queste considerazioni, la Commissione ha pertanto deciso che le attività industriali in precedenza appartenenti a CCC, attualmente di proprietà e sotto la responsabilità di ABB, saranno ristrutturate secondo un progetto che può essere considerato soddisfacente dal punto di vista della Comunità.

Di conseguenza, gli elementi di aiuto di Stato insiti negli interventi delle autorità spagnole in occasione della cessione da parte di CCC di talune attività selezionate a società controllate da ABB possono beneficiare della deroga all'incompatibilità prevista nell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CEE, poiché non sembrano falsare la concorrenza all'interno della Comunità in misura contraria al comune interesse,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti delle autorità spagnole concessi tramite

— una remissione di debito da parte dei creditori pubblici di Cenemesa/Cademesa/Conelec (CCC) del valore di 35 910 Mio di PTA, meno il prodotto della vendita di taluni cespiti e

— l'applicazione del regime di aiuti introdotto dalla legge 27/1984 sulla riconversione e sulla reindustrializzazione per finanziare un sistema di prepensionamento per i lavoratori di CCC,

decisi in occasione della cessione da parte di CCC di determinati cespiti selezionati alle seguenti controllate di Asea-Brown Boveri (ABB): ABB Energia, SA; ABB Generación, SA; ABB Metrón, SA; ABB Industria, SA; ABB Motores, SA; ABB Nortem, SA; ABB Sabadell, SA; ABB Galindo, SA; ABB Trafodis, SA; ABB Subestaciones, SA; ABB Trafo, SA; ABB Trafonor, SA; ABB Trafosur, SA; ABB Tracción, SA; ABB Service, SA; ABB Imasde, SA; ABB Uno, SA; ABB Dos, SA; ABB Tres, SA; ABB Cuatro, SA; ABB Cinco, SA; ABB Seis, SA e ABB Siete, SA, costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE.

Gli aiuti in questione sono illegittimi secondo il diritto comunitario, dal momento che sono stati concessi dal governo spagnolo in violazione del disposto dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE.

Tuttavia, detti aiuti possono considerarsi compatibili con il mercato comune poiché soddisfano le condizioni di deroga previste all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CEE.

Articolo 2

La Spagna è tenuta a sottoporre alla Commissione, fino al 1995, delle relazioni annuali sull'attuazione del programma di ristrutturazione delle imprese in precedenza gestite da CCC ed attualmente sotto il controllo di ABB.

Articolo 3

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1993.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Vicepresidente